

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 800 DEL 12/05/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: INDIZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISKS DANNI AI BENI. GARA 2023-074-TH

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 825/23

Il Direttore dell'U.O.C Provveditorato Economato e Gestione della Logistica nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- è in scadenza al 30.06.2023 il contratto di copertura assicurativa polizza All Risks danni ai beni, aggiudicato con delibera n. 255 del 19.02.2020 alla compagnia assicurativa Aviva Italia, con sede in via Angelo Scarsellini, n. 14, Milano, per la durata di 32 mesi e l'importo complessivo onnicomprensivo di € 266.420,18, e prorogato di 6 mesi, dal 01.01.2023 al 30.06.2023, come consentito dagli atti di gara, con delibera n. 2212 del 25.11.2022, per un importo complessivo di € 63.185,42, in attesa di attivazione della gara regionale polizze minori da parte di Azienda Zero;
- Azienda Zero aveva, infatti, comunicato, con mail del 16.05.2022 che la nuova gara regionale per l'affidamento del servizio di polizza in oggetto (polizze minori) in programmazione sarebbe stata aggiudicata presumibilmente nella seconda metà del 2023, come indicato nella successiva delibera di programmazione regionale n. 836 del 12.07.2022 (allegato C).

Preso atto che, contrariamente a quanto in precedenza programmato, Azienda Zero, contattata per le vie brevi, ha successivamente comunicato che non intende procedere a breve all'attivazione della gara regionale per l'affidamento dei servizi di polizze minori (comprehensive di polizza All Risks);

Dato atto che l'UOC Affari generali ha pertanto trasmesso con email del 25 e 26 gennaio 2023 il Capitolato di polizza, corredato con le statistiche sinistri, l'elenco fabbricati in proprietà e in uso dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, e con successiva email del 07.02.2023 ha confermato l'ammontare dell'importo annuale posto a base d'asta di € 275.000,00 e i tassi di interesse applicati per il calcolo;

Dato atto, pertanto, che, con nota prot. n. 12371 del 10.02.23, è stata trasmessa la richiesta di autorizzazione alla Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) per l'attivazione della nuova procedura di gara europea per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa polizza All Risks danni ai beni, per 24 mesi, indicando la base d'asta annuale di € 275.000,00, con opzione di proroga di 6 mesi;

Rilevato che, a seguito delle richieste di chiarimenti via email della C.R.I.T.E., con email del 27.03.2023 l'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha trasmesso il Capitolato di polizza aggiornato, corredato con le statistiche sinistri, l'elenco fabbricati in proprietà e in uso dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, come rivisto dall'UOC Affari generali con email di pari data;

Dato atto che con nota prot. n. 0238840 del 04.05.2023 (ns. prot. n. 38171 del 04.05.2023) la C.R.I.T.E. ha comunicato "parere favorevole alla nuova procedura di gara prendendo atto del recepimento da parte dell'azienda delle seguenti indicazioni:

- modifica del periodo contrattuale 3 + 2 anni + 6 mesi proroga tecnica;
- inserire clausola di recesso in caso di espletamento della gara centralizzata regionale;
- verificare l'esatto valore dei fabbricati + patrimonio mobiliare + contenuto da porre in garanzia - determinazione del "costo di integrale ricostruzione a nuovo" (art. 4.3) - finalizzato ad evitare l'applicazione dell'art. 1907 c.c. (assicurazione parziale) - elenco immobili aggiornato ad ottobre 2022;
- espungere clausola revisione prezzi (art. 1.4) e clausola recesso, come proposta;
- espungere modalità comunicazioni a mezzo fax (art. 1.17);
- espungere clausola sanzioni (sanctions clause, assicuratore non ottempera se esposto a sanzioni o divieti o risoluzioni ONU, CE ecc.) (art. 1.22);
- conferma che sia stata verificata contrattualmente la non sovrapposizione di garanzie sui beni

mobili e immobili e apparecchiature elettroniche, se assicurate con polizza specifica (art. 2.3).”;

Riscontrato che con email del 04.05.2023 il Direttore dell’UOC Affari Generali ha confermato che il capitolato di polizza trasmesso alla C.R.I.T.E. con email del 27.03.2023 è aggiornato in base alle indicazioni della C.R.I.T.E. sopra dettagliate;

Dato atto che l’U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto, secondo le prescrizioni della C.R.I.T.E., a completare ed integrare gli atti di gara, predisponendo, in applicazione del Bando-tipo n. 1/2021 approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 773 del 24.11.2021 e modificato con delibera n. 154 del 16.03.2022, quanto segue:

- Bando di gara (Allegato 1);
- Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato 2);
- Capitolato speciale e relativi allegati (Allegato 3);

Visto che in particolare negli atti di gara si prevede che:

- la base d’asta dell’appalto è di complessivi € 825.000,00, calcolata sulla base dei tassi di interesse del mercato di riferimento e di quelli attualmente applicati da altre Aziende sanitarie, per una durata di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi e possibilità di proroga di 6 mesi;
- per l’ammissione alla gara, oltre ai requisiti soggettivi generali e di idoneità professionale previsti dall’art. 80 e 83 comma 1) del codice, è richiesto il requisito di capacità economica e finanziaria di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando, una raccolta di premi nel settore totale “rami danni” complessivamente non inferiore ad € 50.000.000,00;
- l’appalto non è suddivisibile in lotti prevedendo un’unica tipologia di copertura assicurativa;
- il capitolato speciale di polizza applica il Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e si prevede l’invio del Bando di gara alla Prefettura di Vicenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n.159 del 06.09.2011 (codice antimafia);
- l’appalto sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo in favore dell’offerta che presenterà il prezzo complessivo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice;

Accertato che il servizio di cui trattasi non risulta presente tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. 11 luglio 2018 di cui all’art. 9 co.3 del DL. n. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, né disponibile nelle Convenzioni stipulate da CONSIP o dalla Centrale regionale di riferimento;

Riscontrato che la gara è prevista dalla programmazione aziendale approvata con deliberazione n. 253 del 10.02.2023 relativa al “Programma degli acquisti di beni e servizi – biennio 2023/2024 (riga 15);

Dato atto, infine, che:

- il quadro economico complessivo è il seguente:

Descrizione	Importi
Importo 36 mesi a base d’asta	€ 825.000,00
Opzione rinnovo 24 mesi	€ 550.000,00
Opzione di proroga di 6 mesi	€ 137.500,00
Fondo incentivi per funzioni tecniche calcolato sulla base d’asta (art. 113 del Codice) sull’importo di 36 mesi (quota massima)	€ 10.400,00
Fondo incentivi per funzioni tecniche calcolato sull’opzione di rinnovo 24 mesi (art. 113 del Codice) e di proroga di 6 mesi (quota massima)	€ 9.025,00
Contributo ANAC	€ 240,00

Spese di pubblicazione	€ 3.000,00
Oneri DUVRI	€ 0,00
TOTALE	€ 1.535.165,00

- la procedura sarà espletata mediante la piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.A., Centrale Acquisti della Regione Lombardia, messa a disposizione della Regione Veneto a seguito di accordo di collaborazione con la Regione Lombardia approvato con DGR n. 1333/2016;
- il bando di gara sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a principale diffusione locale, nonché sul sito internet del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.), sul portale di ARIA S.p.A. e sul profilo del committente www.aulss7.veneto.it e potranno presentare offerta tutte le ditte in possesso dei requisiti prescritti;
- la spesa per le suddette pubblicazioni si stima in € 3.000,00 (IVA inclusa) ed i relativi costi verranno rimborsati alla Stazione Appaltante dall'impresa aggiudicataria, entro il termine di 60 giorni all'aggiudicazione come previsto dall'art. 22 del disciplinare di gara;

Ritenuto di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, dott.ssa Elisabetta Zambonin quale Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il Dirigente propone, pertanto, di:

- procedere all'indizione della gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa polizza All Risks danni ai beni per l'importo a base d'asta complessivo lordo di € 825.000,00 (IVA esclusa) per il periodo di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi e possibilità di proroga di 6 mesi;
- approvare la documentazione di gara allegata al presente provvedimento;
- individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Elisabetta Zambonin, Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di procedere all'indizione della gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa polizza All Risks danni ai beni per l'importo a base d'asta complessivo lordo di € 825.000,00 (IVA esclusa) per il periodo di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi e possibilità di proroga di 6 mesi;
2. di prendere atto che il quadro economico dell'appalto risulta essere il seguente:

Descrizione	Importi
Importo 36 mesi a base d'asta	€ 825.000,00
Opzione rinnovo 24 mesi	€ 550.000,00
Opzione di proroga di 6 mesi	€ 137.500,00
Fondo incentivi per funzioni tecniche calcolato sulla base d'asta (art. 113 del Codice) sull'importo di 36 mesi (quota massima)	€ 10.400,00
Fondo incentivi per funzioni tecniche calcolato sull'opzione di rinnovo 24 mesi (art. 113 del Codice) e di proroga di 6 mesi (quota massima)	€ 9.025,00
Contributo ANAC	€ 240,00
Spese di pubblicazione	€ 3.000,00
Oneri DUVRI	€ 0,00
TOTALE	€ 1.535.165,00

3. di approvare i seguenti atti di gara: Bando GUUE (Allegato 1), Disciplinare di gara (Allegato 2) e Capitolato Speciale di appalto (Allegato 3), allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, dott.ssa Elisabetta Zambonin, quale Responsabile Unico del Procedimento;
5. di disporre la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a principale diffusione locale, nonché sul sito internet del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) e sul profilo del committente www.aulss7.veneto.it;
6. di dare atto che le spese di pubblicazione sui quotidiani, stimate in circa € 3.000,00, saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;
7. di inviare copia del bando di gara alla Prefettura di Vicenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n.159 del 06.09.2011 come modificato dal D. Lgs. n. 218 del 15.11.2012 (codice antimafia);
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ULSS3
NO_DOC_EXT:	2023-XXXXXX
SOFTWARE VERSION:	13.2.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	provveditorato@aulss7.veneto.it

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Bando di gara**Servizi****Base giuridica:**

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice**I.1) Denominazione e indirizzi**

Denominazione ufficiale: AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA

Numero di identificazione nazionale: 2023-049-BAS

Indirizzo postale: Via dei Lotti, 40

Città: Bassano del Grappa (VI)

Codice NUTS: ITH32 Vicenza

Codice postale: 36061

Paese: Italia

Persona di contatto: dott.ssa Valeria Addondi

E-mail: protocollo.aulss7@pecveneto.it

Tel.: +39 3316814256

Fax: +39 0424885290

Indirizzi Internet:Indirizzo principale: <http://www.aulss7.veneto.it>Indirizzo del profilo di committente: <http://www.aulss7.veneto.it>**I.3) Comunicazione**I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://www.aulss7.veneto.it/>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività

Salute

Sezione II: Oggetto**II.1) Entità dell'appalto****II.1.1) Denominazione:**

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa polizza ALL RISKS danni ai beni

Numero di riferimento: 2023-074-TH

II.1.2) Codice CPV principale

66510000 Servizi assicurativi

II.1.3) Tipo di appalto

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa polizza ALL RISKS danni ai beni

- II.1.5) **Valore totale stimato**
Valore, IVA esclusa: 1 512 000.00 EUR
- II.1.6) **Informazioni relative ai lotti**
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
- II.2) **Descrizione**
- II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa polizza ALL RISKS danni ai beni
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**
Valore, IVA esclusa: 825 000.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Eventuale rinnovo 24 mesi
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Rinnovo di 24 mesi; proroga di 6 mesi; quinto d'obbligo.
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**
- Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico**
- III.1) **Condizioni di partecipazione**
- III.1.1) **Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale**
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività inerenti l'oggetto della presente procedura di gara.

a) per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:

- autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia dei rami assicurativi oggetto del presente appalto;

b) per le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'U.E.:

- comunicazione (o silenzio assenso) di cui all'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare, per il tramite di una propria sede secondaria;

oppure

- comunicazione di cui all'art. 24 comma 2 del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare.

III.1.2) **Capacità economica e finanziaria**

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Le imprese concorrenti dovranno aver realizzato, negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando, una raccolta di premi nel settore totale "rami danni" complessivamente non inferiore ad € 50.000.000,00.

Sezione IV: Procedura

IV.1) **Descrizione**

IV.1.1) **Tipo di procedura**

Procedura aperta

IV.1.3) **Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione**

IV.1.8) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**

IV.2.2) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**

Data: ~~XX/XX/2023~~

Ora locale: 10:00

IV.2.3) **Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare**

IV.2.4) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:**

Italiano

IV.2.7) **Modalità di apertura delle offerte**

Data: ~~XX/XX/2023~~

Ora locale: 09:00

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) **Informazioni relative alla rinnovabilità**

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.3) **Informazioni complementari:**

La presente procedura sarà espletata mediante la piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.A.

all'indirizzo: www.ariaspa.it. I documenti di gara sono disponibili all'interno della piattaforma telematica Sintel

e sul profilo del committente: <http://www.aulss7.veneto.it>. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra

la stazione appaltante e gli offerenti avverranno, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante la piattaforma Sintel.

Le offerte devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma telematica Sintel all'indirizzo: www.ariaspa.it.

Il responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Elisabetta Zambonin, Direttore dell'UOC provveditorato economato e gestione della logistica.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: TAR VENETO

Indirizzo postale: CANNAREGIO, 2277 - VENEZIA

Città: VENEZIA

Codice postale: 30121

Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:



U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISKS DELL'AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA

GARA N. 2023-074-TH

Gara ANAC n. XXXXXX

CIG XXXXXXX

CIG	CIG nr. XXXXXX Il valore del CIG è comprensivo di tutte le opzioni: eventuale proroga di 6 mesi.
Importo a base d'asta	A) Importo a base d'asta di 36 mesi € 825.000,00.
	B) Opzione di rinnovo di 24 mesi € 550.000,00.
	C) Proroga tecnica di 6 mesi € 137.500,00.
	Totale complessivo lordo (A+B+C) = € 1.512.500,00. Oneri DUVRI non soggetti a ribasso: euro 0,00.
Durata	36 mesi
Opzioni	Rinnovo di 24 mesi + Proroga tecnica di 6 mesi.
Responsabile Unico del Procedimento	Dott.ssa Elisabetta Zambonin tel. 0424/885280 – email: elisabetta.zambonin@aulss7.veneto.it
Referente amministrativo	Dott.ssa Valeria Addondi tel. 331/6814256 – email: valeria.addondi@aulss7.veneto.it

Sommario

PREMESSE.....	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	3
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	3
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	4
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	5
2.2 CHIARIMENTI.....	5
2.3 COMUNICAZIONI.....	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE D'ASTA E QUADRO ECONOMICO.....	6
3.1 DURATA.....	7
3.2 OPZIONI E RINNOVI.....	7
3.3 REVISIONE DEI PREZZI.....	7
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
5. REQUISITI GENERALI.....	9
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	9
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	9
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	10
6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	10
6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	10
7. AVVALIMENTO.....	11
8. SUBAPPALTO.....	11
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	12
10. SOPRALLUOGO.....	13
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	13
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	14
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	14
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	17
14. "BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – STEP 1.....	17
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	17
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	18
14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.....	19
14.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.....	19
14.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	20
14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	20
15. "BUSTA 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA" - STEP 2.....	21
16. "BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA" – STEP 3.....	21
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	23
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	23
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	24
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	24
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	25
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	25
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	26
24. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	27
25. ACCESSO AGLI ATTI.....	27
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	27
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	27

PREMESSE

Con deliberazione n. XXXXX del XX.XX.2023 questa Amministrazione ha indetto la procedura di gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa polizza ALL RISKS danni ai beni, lotto unico, come dettagliatamente descritto nel Capitolato di polizza.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo **www.ariaspa.it** e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo con aggiudicazione in favore dell'offerta che presenterà il prezzo complessivo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice.

I servizi assicurativi oggetto della presente procedura sono in capo all'AULSS 7 "Pedemontana", codice ISTAT 024105, il luogo di svolgimento del servizio ITH32, CIG XXXXXX CPV 66517300-0 Servizi di assicurazione di gestione dei rischi.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Elisabetta Zambonin, Direttore U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della logistica (referente dott.ssa Valeria Addondi e-mail: valeria.addondi@aulss7.veneto.it).

Il presente documento è stato redatto sulla base del Bando-tipo n. 1/2021 approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 773 del 24.11.2021 modificato con delibera n. 154 del 16.03.2022 e successiva delibera n. 332 del 20.07.2022.

GARA N. XXX 2023 TH - LOTTO UNICO CIG: XXXXXX

Termine scadenza presentazione offerta: XX.XX.2023 ore 11:00

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento **Allegato 1 - Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel**.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario al ripristino del normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <http://www.aulss7.veneto.it> (sezione bandi e avvisi) dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento **Allegato 1 - Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel** che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento **Allegato 1 - Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel** che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center al numero verde 800 116 738 (dall'estero + 39 02 39 331 780 assistenti in lingua italiana) tutti i giorni nei seguenti orari: dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo: supportoacquistipa@ariaspa.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara e relativi allegati;
- c) capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati.

La documentazione di gara è disponibile all'interno della piattaforma telematica e pubblicata in forma ufficiale sul profilo del committente <http://www.aulss7.veneto.it> (sezione bandi e avvisi).

2.2 CHIARIMENTI

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Disciplinare, del Capitolato Speciale di polizza e degli altri documenti di gara, i concorrenti devono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel, **entro le XX:00 del giorno XX.XX.2023.**

In tal senso farà fede la data di ricezione della comunicazione a Sintel. **Le richieste dovranno riportare l'oggetto della gara seguito dalla dicitura: "Richiesta chiarimenti".**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Entro il giorno XX.XX.2023 la stazione appaltante procederà a pubblicare sul profilo del committente le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile. Le risposte ai chiarimenti saranno altresì pubblicate su Sintel.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel "Comunicazioni della procedura". In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, o nel caso in cui la ditta legalmente non sia obbligata ad avere la PEC, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo email.

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

È onere dei concorrenti visitare la piattaforma Sintel prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili tramite il canale presente su Sintel "Comunicazioni della procedura". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Avvengono presso la Piattaforma le comunicazioni relative:

- all'attivazione del soccorso istruttorio;
- al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE D'ASTA E QUADRO ECONOMICO

L'appalto è costituito da un unico lotto, CIG n. XXXXXX:

Durata	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
36 mesi	Servizio di copertura assicurativa polizza All Risks AULSS 7 Pedemontana	66517300-0 Servizi di assicurazione di gestione dei rischi.	P	€ 825.000,00
A) Importo totale ribassabile a base d'asta				€ 825.000,00
B) opzione di rinnovo di 24 mesi				€ 550.00,00
C) proroga di 6 mesi				€ 137.500,00
Totale complessivo dell'appalto (A+B+C)				€ 1.512.500,00

L'importo complessivo a base di gara indicato è lordo e onnicomprensivo.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008, è pari a € 0,00: l'appalto in oggetto non necessita della redazione del documento unico di valutazione del rischio da interferenze (DUVRI) e non prevede costi relativi alla sicurezza altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **36 mesi decorrenti dalle ore 24:00 del 30.06.2023 alle ore 24:00 del 30.06.2026.**

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 38 del Codice.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto d'appalto in oggetto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per un importo complessivo onnicomprensivo di € **550.000,00. =**, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze DUVRI pari a zero.

Il contratto può, inoltre, essere prorogato alle medesime condizioni, per una durata pari a **6 mesi**, per l'importo lordo onnicomprensivo di € **137.500,00.=**.

L'esercizio di tali facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Qualora, durante il periodo contrattuale, l'Autorità Anticorruzione (ANAC) e/o l'Osservatorio prezzi della Regione Veneto (OPRVE) pubblicassero il prezzo di riferimento della fornitura oggetto della presente gara, la ditta aggiudicataria dovrà adeguare il proprio prezzo a quello di riferimento in applicazione dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016; in mancanza la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni **fino a concorrenza del quinto** dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad € **1.815.000,00. =**, lordo ed onnicomprensivo, così suddiviso:

Importo annuale	€ 275.000,00
Importo totale 3 anni ribassabile	€ 825.000,00
Oneri DUVRI non ribassabili	€ 0,00
Base d'asta 3 anni (36 mesi)	€ 825.000,00
Importo rinnovo di 24 mesi (2 anni)	€ 550.000,00
Importo proroga 6 mesi	€ 137.500,00
Quinto d'obbligo complessivo	€ 302.500,00
Importo CIG (base asta con DUVRI + rinnovo biennale + proroga + quinto d'obbligo)	€ 1.815.000,00

3.3 REVISIONE PREZZI (CONGUAGLIO DEL PREMIO)

Il premio è regolato annualmente in base ai dati forniti dall'Azienda (si rimanda all'art. 1.17 del CSA di polizza).

La Società, ricevuti i dati di regolazione, provvederà a calcolare la differenza attiva/passiva in base a quanto segue:

- per gli enti di nuova acquisizione o alienati dall'Azienda;
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che l'Azienda è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio netto per l'annualità in corso;
- per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Azienda durante il periodo assicurativo, l'Azienda comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi sulla base dei dati forniti e la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Azienda.

Le eventuali differenze attive e/o passive devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Azienda del documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D. Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere

di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di **esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività inerenti l'oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti:

a) *per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana:*

- **autorizzazione rilasciata dall'IVASS** all'esercizio in Italia dei rami assicurativi oggetto del presente appalto;

b) *per le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'U.E.:*

- comunicazione (o silenzio assenso) di cui all'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare, per il tramite di una propria sede secondaria;
oppure
- comunicazione di cui all'art. 24 comma 2 del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare.

Si precisa che le informazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità dovranno essere fornite dichiarandole nel Documento Unico di Gara Europeo compilando la parte IV "Criteri di selezione", sezione A) Idoneità, punto 1).

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Considerata la peculiarità dell'appalto in oggetto è necessario accertare che il concorrente possieda adeguata capacità economica e finanziaria e viene, di conseguenza, richiesto il seguente requisito:

Le imprese concorrenti dovranno aver realizzato, negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando, una raccolta di premi nel settore totale “rami danni” complessivamente non inferiore ad € 50.000.000,00.

Ai sensi dell'art. 83 del Codice degli appalti, al fine di procedere a verifica del predetto requisito, i concorrenti dovranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante **l'ammontare dei premi raccolti nel triennio 2020, 2021 e 2022.**

Si precisa che le informazioni relative al possesso dei requisiti in oggetto dovranno essere fornite dichiarandole nel Documento Unico di Gara Europeo come compilando la parte IV “Criteri di selezione”, sezioni B) Capacità economica e finanziaria.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante presentazione dei bilanci od estratti di bilancio.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante avvalimento.

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento regionale di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto da:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito della capacità economico-finanziaria di cui al precedente punto 6.2 lett. c) deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 lett a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il **requisito relativo all'autorizzazione** all'esercizio e dell'accreditamento regionale di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità tecnico finanziaria di cui al punto 6.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base d'asta, **di complessivi € 16.500,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- b) comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento tramite bonifico bancario intestato a "Servizio Tesoreria dell'AZIENDA SANITARIA ULSS7 PEDEMONTANA" – UNICREDIT BANCA S.p.A., versato sul conto corrente IBAN: IT44J0200860165000040458253 specificando nella causale di versamento l'oggetto della procedura di gara;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che:
 - risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
 - svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;
 - è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- d) avere validità per 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite nella piattaforma all'interno della BUSTA 1 - "Documentazione Amministrativa" in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005; in tal caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nell'Allegato 4 "Dichiarazioni integrative" il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di **esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di **esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022 per il seguente importo:

CIG	POLIZZA	Valore dell'appalto comprensivo dell'eventuale proroga e del quinto	Importo contributo ANAC
-----	---------	--	----------------------------

XXXXXXX	ALL RISKS (Furto e Incendio)	€ 1.512.500,00	€ 140,00.=
---------	------------------------------	----------------	------------

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore XX.00 del giorno XX.XX.2023 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. **Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.**

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al punto 1 e nell'Allegato 1 "Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel" di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Per partecipare alla procedura le Ditte interessate dovranno presentare, **tassativamente** entro i termini indicati nel Bando di Gara, a pena di esclusione, le proprie offerte collegandosi al sito internet **www.ariaspa.it**, accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda la sezione help-guide e manuali-operatore economico all'interno del citato sito internet **www.aria.spa.it**).

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SinTel (step).

Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:

- i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dagli atti di gara;
- ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel.

La fase *i*) da sola non concretizza l'invio dell'offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo.

La fase *ii*) concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file (l'hash è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta (di cui ha controllato l'integrità e leggibilità).

In particolare, il concorrente dovrà inviare:

a) la ***Documentazione amministrativa***;

b) l'***Offerta economica***.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf. In particolare, con riferimento alla documentazione tecnica di cui al precedente punto b), la stessa dovrà essere in formato PDF searchable (ricercabile).

Sebbene non costituisca motivo di esclusione, si chiede ai concorrenti di allegare file aventi denominazione NON superiore a 15 caratteri e di firmare digitalmente solamente quei documenti per i quali la firma digitale è esplicitamente richiesta.

Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente, fermo restando che l'invio dell'offerta completa e definitiva deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Lo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione.

Si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione.

Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

Si specifica che si concretizza l'invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorso "Invia offerta". Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nel bando di gara, anche atteso che la Piattaforma SinTel non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "INVIA OFFERTA" sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d'offerta.

Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza, si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- di allegare i documenti richiesti;
- di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura. L'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana non sarà responsabile per la mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

La documentazione amministrativa e tecnica e l'offerta trasmesse dal concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative, tecniche, economiche).

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.

In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a SinTel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato **nell'Allegato 1 – Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel del presente Disciplinare.**

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- **l'offerta è vincolante per il concorrente;**
- **con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.**

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di **esclusione**.

14. "BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – STEP 1

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a Sistema, nell'apposito campo "Documentazione amministrativa 1", in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "Documentazione amministrativa 1" (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate "Documentazione amministrativa 2", "Documentazione amministrativa 3", etc.):

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) dichiarazione integrative;
- 4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 6) PASSOE;
- 7) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 14.5;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, firmata digitalmente è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 2**.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema **Allegato 3**.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (utilizzare il fac-simile, **Allegato 4**, predisposto dalla Stazione appaltante), con le quali dichiara:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
2. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
3. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio in appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. di accettare il Patto di integrità (allegato 4 al capitolato speciale d'appalto) nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
7. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda Ulss n. 7 con le modalità e per le finalità di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto;
8. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con n. 2358 del 16.12.2022 reperibile al seguente link <https://www.aulss7.veneto.it/lapisweb-gestione-atti/DL33/atticodice.xml> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
9. di essere in possesso, ai fini delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, delle certificazioni indicate;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

10. di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

11. di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

12. i seguenti dati: domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;

13. di autorizzare l'Amministrazione alla trasmissione delle comunicazioni attinenti alla presente gara d'appalto a mezzo PEC al seguente indirizzo..... o a mezzo fax al seguente numero che deve essere il medesimo comunicato in fase di registrazione alla piattaforma Sintel;

14. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) PASSoe ausiliaria.

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti
 - c. temporanei;
 - d. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si precisa, altresì, che, qualora l'operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nell'Allegato 5 – Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel del presente Disciplinare.

15. “BUSTA 2 – DOCUMENTAZIONE TECNICA” - STEP 2

In relazione alla natura della presente procedura, questa fase **non** deve essere compilata, pertanto i concorrenti sono invitati a procedere alla compilazione della fase successiva - offerta economica – step 3.

Cliccare il tasto procedi.

16. “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA” – STEP 3

Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una Offerta economica secondo le modalità di seguito descritte.

Il concorrente, dovrà compilare ed allegare negli appositi campi predisposti nel sistema (“Documentazione Economica 1”, “Documentazione Economica 2”, etc.), in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i documenti di seguito elencati (Nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione Economica 1” non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione Economica 2”, “Documentazione Economica 3”, etc.).

Il concorrente a pena di **esclusione**, dovrà compilare ed allegare negli appositi campi predisposti nel sistema, l'offerta dettagliata secondo il **Modello di Offerta economica – Allegato 5** al presente Disciplinare (da caricare sia in formato xls, sia in formato pdf), firmata digitalmente nella versione .pdf, che costituisce parte integrante dell'offerta economica.

Nell'**Allegato 5) Modello di Offerta economica** dovranno essere riportati i seguenti importi:

- a) la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA, la sede legale, ecc. della Ditta;
- b) la qualifica ed il nominativo del firmatario;
- c) l'oggetto dell'appalto e il codice CIG;
- d) l'impegno a mantenere valida e vincolata la propria offerta per un periodo di almeno 180 giorni dalla data di presentazione della medesima e di essere disponibile, su semplice richiesta dell'Azienda ULSS n. 7, a prorogarla per ulteriori 180 giorni;

L'importo complessivo a base d'asta per 36 mesi è pari a complessivi lordi 825.000,00.=.

Sono inammissibili le offerte che superino l'importo complessivo a base d'asta indicato.

Il concorrente dovrà:

- a. indicare a Sistema, nell'apposito campo "Offerta economica", il prezzo complessivo offerto per l'appalto in oggetto– espresso in Euro, onnicomprensivo, con due cifre decimali e con modalità solo in cifre, comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico e di eventuali costi del personale qualora fossero stimati dalla Stazione Appaltante.
Attenzione: tale valore è al netto dei "Costi della sicurezza derivanti da interferenza", non modificabili, da valorizzare a parte nel relativo campo (punto d).
- b. indicare a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico", i costi per la sicurezza afferenti l'attività di impresa di cui all'art. 95, comma 10 D. Lgs. n. 50/2016;
- c. indicare a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi per personale", i costi della manodopera propri dell'operatore economico di cui all'art. 95, comma 10 D. Lgs. 50/2016, qualora prevista dalla Stazione Appaltante.
- d. indicare a sistema, nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza", gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26 D. Lgs. n. 81/2008 (non modificabili).
Attenzione: il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, "Offerta economica complessiva" è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo "Offerta economica" e il valore inserito nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" (quest'ultimo non modificabile).
La graduatoria e l'anomalia dell'offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo "Offerta economica".

Sulla base delle modalità previste per l'esecuzione del presente servizio, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a € 0,00.=.

I prezzi si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal presente Disciplinare e dagli atti di gara allo stesso allegati.

Qualora la Stazione Appaltante rilevi una discordanza tra l'importo complessivo offerto inserito in piattaforma e quanto indicato nell'**Allegato 5 - Modello di offerta economica**, l'offerta verrà esclusa se ritenuta equivoca e non certa.

La presenza di prezzi o informazioni economico-finanziarie in "buste" diverse da quella economica comporterà l'**esclusione** dalla gara.

FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI - STEP 4

Il concorrente dovrà obbligatoriamente, allo step 4 del percorso "Invia offerta":

- 1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata "Firma digitale dell'offerta", il documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash in precedenza descritti, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);
- 2. sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato pdf riepilogativo dell'offerta. La sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente. Si rammenta

che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio spiegato nel richiamato **Allegato 1 - Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel**;

3. allegare a Sistema il documento d'offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell'offerta.

Si rammenta che il pdf d'offerta di cui al precedente punto 2 costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d'esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte del seggio di gara e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, essere sottoscritto:

- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentate o persona munita da comprovati poteri di firma;
- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda/consorzianda).

RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA – STEP 5

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 “Riepilogo ed invio dell'offerta” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l'effettivo invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte del Seggio di gara.

Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, unico lotto, sarà effettuata con il **criterio del minor prezzo in favore dell'offerta che presenterà il prezzo complessivo più basso** ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice; a pena d'esclusione non sono ammesse offerte incomplete o condizionate né variazioni allo schema di contratto allegato. **Non sono ammesse offerte con ritenzione del rischio inferiore al 100%.**

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida.

Qualora la SA rilevi discordanza tra l'importo complessivo offerto inserito in piattaforma e quanto indicato nel modello offerta economica, l'offerta verrà esclusa se ritenuta equivoca e non certa.

L'offerta si intende valida per almeno 365 gg. dalla data di presentazione.

Trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

L'Azienda si riserva la facoltà di non aggiudicare il contratto.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

In considerazione del fatto che la Piattaforma SinTel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'immutabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica nonché il download della relativa Documentazione avverrà in sedute riservate (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 01/03/2021, n.1700).

Si procederà, ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D. Lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta riservata, il Seggio di Gara costituito dal RUP o da un suo delegato e da due testimoni, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Al termine delle operazioni di cui sopra il seggio di gara consente la prosecuzione della procedura sulla Piattaforma ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il seggio di gara procede in seduta riservata all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17. Il seggio di gara rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio attribuito a ciascun concorrente.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia si applicano le modalità di cui al successivo punto 21 del presente disciplinare di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informatica alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Delle operazioni suddette Il seggio di gara redigerà apposito Verbale che verrà inviato ai concorrenti tramite l'area "Comunicazioni procedura". La comunicazione tramite l'area "Comunicazioni procedura" è valida agli effetti di cui all'art. 76 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Verbale stesso sarà pubblicato anche sul profilo del committente.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del seggio di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Dato che il criterio di aggiudicazione del presente appalto è quello del prezzo più basso, come indicato al precedente punto 17, si procede, ai sensi dell'art 97 del Codice, comma 2 e 2-bis.

Si procederà quindi, ai sensi ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a quindici.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il seggio di gara invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che abbia presentato l'offerta economica con il prezzo complessivo più basso (ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice).

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro un termine non superiore a 30 giorni dal suo ricevimento.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

La delibera di aggiudicazione verrà comunicata ai concorrenti all'interno dell'area "Comunicazioni procedura" e tale comunicazione avrà valenza legale ai sensi dell'art 76 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

La stazione appaltante, al termine delle operazioni di gara, ai sensi dell'art. 81, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. **verificherà il possesso dei requisiti di carattere generale, tramite la Banca Dati Nazionali dei Contratti Pubblici istituita presso l'ANAC, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno, obbligatoriamente, ai sensi del suddetto art. 81, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Delibera n. 464 del 27.07.2022, dell'ANAC, registrarsi al sistema FVOE reso disponibile dall'Autorità stessa, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Il documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite FVOE (PASSOE) rilasciato dal sistema all'esito della procedura di registrazione, dovrà essere inserito, in formato elettronico, all'interno della BUSTA 1 - "Documentazione Amministrativa".

La stazione appaltante procederà, per la documentazione non disponibile tramite FVOE, alla suddetta verifica avvalendosi della piattaforma telematica Net4market-Csamed.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 120 dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto può essere stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato "in modalità elettronica, mediante scrittura privata".

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 3.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante adottato con delibera n. 2358 del 16.12.22.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.aulss7.veneto.it/lapisweb-gestione-atti/DL33/Allegati/7994.pdf>.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante visione ed estrazione di copia degli atti, presso l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, previa richiesta al seguente indirizzo PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Vicenza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda Ulss n. 7 con le modalità e per le finalità di seguito specificate.

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (nel prosieguo GDPR) facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda Ulss. n. 7 per le seguenti finalità: - eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto, a connesse specifiche richieste; - adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie; - gestire l'eventuale contenzioso; - gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti delle ditte e dei titolari dei dati. I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento di quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati. Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni: istituti di credito; professionisti o società di servizi che operino per conto della nostra azienda; avvocati e consulenti legali; Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche; Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure). I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR.

Le ditte hanno il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo

se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. Hanno altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Potranno esercitare i diritti sopra indicati contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) inviando una e-mail all'indirizzo: urpbassano@aulss7.veneto.it oppure a urpthiene@aulss7.veneto.it; potranno altresì proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana con sede legale in Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI). Il Titolare, con delibera n. 1624 del 01.09.2022, ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, affidando l'incarico alla ditta Compliance Officer e Data Protection di Polito dott.ssa Filomena a partire dal 1° settembre 2022.

*Il Direttore
dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
(dott.ssa Elisabetta Zambonin)*

IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

ALLEGATI:

Allegato 1 Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel

Allegato 2 Domanda di partecipazione

Allegato 3 DGUE

Allegato 4 Dichiarazioni integrative

Allegato 5 Modello offerta economica

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dott.ssa Elisabetta Zambonin: elisabetta.zambonin@aulss7.veneto.it; Referente della pratica: dott.ssa Valeria Addondi tel. 331/6814256; email: valeria.addondi@aulss7.veneto.it.



MODALITÀ TECNICHE DI UTILIZZO

Data pubblicazione: 13 Febbraio 2023

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1. OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.2. VERSIONI	3
2. SINTEL	3
3. GUIDE E MANUALI.....	5
4. DOTAZIONE INFORMATICA	6
5. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC).....	6
6. REGISTRAZIONE AI SERVIZI DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.....	7
6.1. REGISTRAZIONE A SINTEL	8
6.2. DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DEI DATI DELLA REGISTRAZIONE.....	9
6.3. REGISTRAZIONE A SINTEL PER LIBERI PROFESSIONISTI.....	9
6.4. REGISTRAZIONE A SINTEL PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA.....	9
6.5. REGISTRAZIONE A SINTEL PER GLI OPERATORI ECONOMICI STRANIERI.....	10
7. FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI	10
7.1. FIRMA DIGITALE	11
7.2. MARCATURA TEMPORALE	11
8. COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA	12
9. PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA.....	12
9.1. DOCUMENTO D'OFFERTA	13
9.2. DIMENSIONI MASSIME DEI FILE CARICATI (UPLOAD)	14
9.3. HASH.....	14
10. CONTATTI.....	15

1. Introduzione

1.1. Obiettivo e campo di applicazione

Il presente documento ha l'obiettivo di descrivere le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia, Sintel, con particolare riferimento alla partecipazione alle procedure di gara, oltre a definire il quadro normativo rilevante. Se non diversamente stabilito nella lex specialis delle singole procedure di gara, il presente documento è da considerarsi parte integrante della documentazione di ogni procedura gestita in Sintel.

Al fine di inviare un'offerta in modo completo e tempestivo, evitando i rischi connessi agli aspetti tecnico-procedurali, si raccomanda gli operatori economici di:

- leggere attentamente i successivi capitoli prima di avviare l'operatività in Sintel;
- eseguire tutte le attività necessarie per la registrazione, l'iscrizione a EFT e l'invio dell'offerta descritte nei successivi capitoli, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte (visualizzabile nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura in Sintel);

1.2. Versioni

Versione Piattaforma e-Procurement utilizzata per la stesura del manuale: R5.53.5.3.

Versione IdPC utilizzata per la stesura del manuale: 18.0.00.

2. SINTEL

La Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione (L. 296/2006), ha messo a disposizione di tutti gli Enti di Pubblica Amministrazione abilitati la piattaforma telematica di e-procurement Sintel. Le procedure di gara gestite con Sintel sono condotte mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi:

- del D.Lgs. 50/2016 c.d. "Nuovo Codice Appalti" in virtù dell'adeguamento della piattaforma a tale nuova normativa. Tale adeguamento avverrà con modalità progressive e nelle tempistiche necessarie al rilascio tecnico degli interventi sulla piattaforma SINTEL (gli interventi operati sono indicati sul portale istituzionale di ARIA S.p.A.);
- D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (ART. 1, C. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico".

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento di Sintel assicurano il rispetto delle norme sopra richiamate, nonché delle disposizioni relative alle firme digitali ed alla marcatura temporale:

- Direttiva 1999/93/CE, "Relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche", così come recepita dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti applicativi;

- D.P.C.M. 30 marzo 2009, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici”;
- D.P.C.M. 22 Febbraio 2013, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche, avanzate, qualificate e digitali”.

La piattaforma Sintel assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce l’attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la piattaforma:

- è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta in Sintel;
- si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo di Sintel è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati sulla piattaforma Sintel e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate in Sintel e fanno piena prova nei confronti degli utenti, Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall’articolo 43 del D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.

Le operazioni effettuate su Sintel sono riferite ai concorrenti sulla base delle chiavi di accesso rilasciate ai concorrenti ai sensi degli articolo 1, comma 1, lettera b), e 8 del D. Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. I concorrenti, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate su Sintel.

L’Azienda Regionale per l’Innovazione e per gli Acquisti S.p.A. (in seguito “ARIA S.p.A.”) è “Gestore del sistema”, e, tra l’altro, ha il compito di: (i) gestire i servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento di Sintel; (ii) curare tutti gli adempimenti inerenti le procedure di registrazione e l’utilizzo di Sintel; (iii) controllare i principali parametri di funzionamento di Sintel stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003 “Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali” e ss.mm.ii, il Gestore del sistema cura l’adozione di tutte le misure previste dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. medesimo ed è, altresì, incaricato della conservazione delle registrazioni del sistema e della documentazione di gara ai sensi dell’Art.16, comma 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530.

La documentazione di gara viene archiviata da ARIA S.p.A. in qualità di Gestore del sistema, ma la conservazione della stessa è demandata ed è di responsabilità della stazione appaltante, ai sensi dell’Art.16, comma 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530. Il Gestore del sistema è, inoltre, responsabile della sicurezza informativa, logica e fisica di Sintel stesso e riveste il ruolo di responsabile della sicurezza e del trattamento dei dati ai sensi della disciplina che regola la materia, nonché dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. 196/2003 “Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali” e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali.

La piattaforma è costituita da complesse infrastrutture tecnologiche, quali sistemi di trasmissione ed elaborazione dati ed è stata realizzata sulla base dei migliori standard tecnologici e procedurali ad oggi presenti nello stato della tecnica. In ogni caso, non si possono escludere anomalie o malfunzionamenti di Sintel: in tale caso, la stazione appaltante si riserva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la regolarità della procedura, ivi compresa la sospensione e la non aggiudicazione della stessa.

In ogni caso, i concorrenti esonerano la stazione appaltante e ARIA S.p.A., anche in qualità di Gestore del sistema, da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi di Sintel, fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla legge; infatti, salvo il caso di dolo o colpa grave, ARIA S.p.A. non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente di Sintel, e i terzi a causa o, comunque, in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento di Sintel.

I concorrenti sono consapevoli del fatto che qualsivoglia loro intervento avente come fine e/o effetto quello di turbare, alterare, sospendere o impedire indebitamente il normale funzionamento di Sintel, oltre a comportare le eventuali responsabilità civili e penali previste dalla legge, può determinare la revoca della registrazione a Sintel, di cui oltre, l'impossibilità di partecipare alla procedura di gara e/o, comunque, l'esclusione dalla medesima.

ARIA S.p.A. si riserva di segnalare qualsiasi fatto rilevante all'Autorità Giudiziaria e/o all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per gli opportuni provvedimenti di competenza. I concorrenti si impegnano a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante ed ARIA S.p.A., anche nella sua qualità di Gestore del sistema, risarcendo qualunque costo, danno, pregiudizio ed onere (ivi comprese le spese legali) che dovesse essere sofferto da questi ultimi a causa di un utilizzo scorretto o improprio di Sintel e, comunque, a causa di qualsiasi violazione della normativa vigente e della disciplina della presente procedura.

Con l'utilizzo di Sintel i concorrenti e la stazione appaltante esonerano ARIA S.p.A. da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. Ove possibile ARIA S.p.A. comunicherà anticipatamente agli utenti registrati a Sintel gli interventi di manutenzione su Sintel. Gli utenti di Sintel, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso a Sintel utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

3. Guide e manuali

L'uso della piattaforma Sintel è disciplinato, oltre che dal presente documento, dai "manuali", e dalla D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011, Allegato A, "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'e-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (Art. 1, c. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico".

Questi documenti sono scaricabili dal sito www.ariaspa.it ([Home > Bandi e Convenzioni > E-procurement > Strumenti di Supporto > Guide e manuali](#)).

Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui ai manuali e la documentazione di gara, prevale quanto disposto da quest'ultima.

4. Dotazione informatica

Al fine di poter partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve essere dotato della necessaria strumentazione tecnica ed informatica (software ed hardware) dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet, di una firma elettronica qualificata – o digitale – in corso di validità rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS), ovvero, in Italia, i certificatori qualificati per la fornitura di servizi fiduciari qualificati ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD – Codice di Amministrazione Digitale).

L'accesso alla piattaforma Sintel è possibile utilizzando un sistema dotato dei seguenti requisiti minimi:

- dimensioni dello schermo 15 pollici e risoluzione minima 1280x720;
- accesso Internet con una velocità di 1 Mb/sec;
- supporto alla cifratura TLS-1.2.

Per la navigazione i seguenti browser risultano essere compatibili con la piattaforma Sintel e con il Negozio Elettronico in tutte le rispettive funzionalità:

- Microsoft Edge;
- Mozilla Firefox 10 e superiori;
- Google Chrome.

E' possibile l'utilizzo di browser diversi da quelli elencati, per i quali non è garantita l'effettiva compatibilità con la piattaforma. Per un utilizzo ottimale si raccomanda comunque l'impiego di Mozilla Firefox 10 e superiori.

ATTENZIONE: Si ricorda che ai fini dell'espletamento di tutti i passaggi relativi alle procedure di gara è necessario dotarsi di programmi per l'apposizione e la lettura della firma digitale, quali Dike e Digital Sign. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware e del software restano ad esclusivo carico degli utenti finali della piattaforma Sintel.

NOTA: Se si intende utilizzare il sistema di autenticazione SPID (Sistema Pubblico di Identità) è necessario avere a disposizione un cellulare per poter ricevere il codice "usa e getta" da utilizzare come password temporanea.

Se si intende utilizzare invece il sistema di autenticazione con Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è necessario avere a disposizione il PIN associato alla carta.

Se si intende utilizzare il sistema di autenticazione Carta d'Identità Elettronica (CIE) è necessario avere a disposizione il PIN associato alla carta e un cellulare abilitato con NFC per leggere la carta e ricevere il codice OTP da usare come password temporanea.

5. Posta elettronica certificata (PEC)

La piattaforma Sintel comunica con gli utenti registrati attraverso Posta Elettronica Certificata (di seguito "PEC") per tutte le comunicazioni afferenti alle procedure di gara inviate direttamente dalla casella di posta Sintel.

Si ricorda che l'Art. 16 del D.L. 185/2008, "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" introduce per gli operatori economici l'obbligo di dotarsi

di una casella PEC, da dichiarare alla propria Camera di Commercio; tale obbligo è ribadito dal D.L. 18 Ottobre 2012, n. 179, in merito alle modalità di comunicazione con la Pubblica Amministrazione.

Pertanto, in sede di registrazione (v. successivo paragrafo 6.1 Registrazione a SINTEL), tutte le imprese devono obbligatoriamente indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) commerciale acquistata da un gestore autorizzato.

Il dominio GOV.IT è relativo al servizio di posta elettronica certificata fornito dal Governo Italiano per permettere ai cittadini di dialogare con le Pubbliche Amministrazioni. Tuttavia tali caselle PEC non possono essere utilizzate per inviare comunicazioni ad altri cittadini, Enti o associazioni. Si consiglia pertanto di inserire nel proprio profilo utente in piattaforma Sintel un indirizzo PEC differente.

6. Registrazione ai servizi dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.

Attraverso il sito www.ariaspa.it (Home >> e-Procurement >> Registrazione) è possibile accedere al form di registrazione che consente ad Enti pubblici ed operatori economici di usufruire dei servizi messi a disposizione da ARIA S.p.A., tra i quali la piattaforma Sintel. Prima della registrazione è però necessario autenticarsi attraverso uno dei sistemi di autenticazione proposti di seguito:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

La prima registrazione con credenziali SPID prevede 4 step:

1. Nella sezione «Autenticazione con LA TUA IDENTITA' DIGITALE "PASSWORD UNICA"» cliccare su «Entra con SPID»;
2. Selezionare l'ID provider, inserire le credenziali SPID e confermare;
3. Selezionare il pulsante «NUOVA REGISTRAZIONE»;
4. Compilare le pagine del percorso di registrazione ai servizi di ARIA S.p.A..

Username e Password (IdPC -Identity Provider del Cittadino)

La registrazione prevede 2 step:

1. Nella sezione «Autenticazione con username e password» cliccare su «Entra con ID e password» e successivamente su «Registrazione a IDPC». Inserisci i dati richiesti e riceverai le credenziali di accesso direttamente nella casella di posta indicata.
2. Registrazione ad ARIA: Una volta ottenute le credenziali, ritorna nella pagina di accesso e completa il processo di registrazione (richiederà pochi minuti).

NOTA: L'effettivo recapito delle comunicazioni inviate dalla casella PEO di IdPC dipende dalle seguenti tipologie di caselle destinatarie utilizzate e indicate dall'utenza in fase di registrazione:

PEC: il canale di comunicazione funziona a condizione che la casella di posta PEC del destinatario sia configurata in modo da poter ricevere messaggi di posta ordinaria;

PEO: il canale di comunicazione funziona senza garanzie per il mittente che il messaggio sia stato effettivamente recapitato;

CEC PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino): il canale di comunicazione NON funziona poiché le caselle CEC PAC sono a circuito chiuso, dedicate alle relazioni con la Pubblica Amministrazione che le ha rilasciate all'utenza.

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione utilizzando la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

La prima registrazione con CRS/CNS prevede 3 step:

1. Nella sezione «Autenticazione con CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI» cliccare su «Entra con CNS»
2. Autenticarsi con CNS (è necessario aver installato il Software CRS, aver inserito la Smartcard nel lettore e conoscere il relativo codice PIN)
3. Compilare le pagine del percorso di registrazione ai servizi di ARIA.

CIE (Carta d'Identità Elettronica)

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione utilizzando la Carta d'Identità Elettronica (CIE).

La prima registrazione con CIE prevede i seguenti step:

1. Nella sezione «Accedi con la tua identità digitale» cliccare su «Entra con CIE»
2. «Entra con CIE» consente ai cittadini in possesso di una CIE di autenticarsi ai servizi online abilitati con diverse modalità:
 - “Desktop” – l'accesso al servizio avviene mediante un computer a cui è collegato un lettore di Smartcard contactless per la lettura della CIE (è necessario installare prima il “Software CIE”, posare la Smartcard sul lettore contactless e conoscere il relativo codice PIN).
 - “Desktop con smartphone” – l'accesso al servizio avviene da computer e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente utilizza il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app “Cie ID” (è necessario scansionare il QR code mostrato dal browser usando lo smartphone, conoscere il codice PIN della CIE che dovrà essere posata sullo smartphone per generare il codice OTP).
3. Compilare le pagine del percorso di registrazione ai servizi di ARIA.

6.1. Registrazione a SINTEL

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al [portale di ARIA S.p.A.](#), nell'apposita sezione “Registrazione”.

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all'operatore economico che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del

rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso a mezzo della quale verrà identificato da Sintel.

Le chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate con cura. Gli utenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza, a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o comunque cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, ai sensi dell'Art. 3 della D.G.R. 6 aprile 2011 n. IX/1530.

L'operatore economico ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno di Sintel all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno di Sintel si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore economico registrato.

6.2. Documento riepilogativo dei dati della registrazione

Al termine del processo di registrazione, l'operatore economico deve firmare digitalmente il documento riepilogativo dei dati della registrazione (in formato .pdf).

È necessario cliccare su "Scarica .pdf", selezionare il percorso di salvataggio senza modificare il nome del file generato da Sintel. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e non altri programmi (Adobe Reader, Word, etc).

In generale, si raccomanda di non eseguire le seguenti operazioni: 1) effettuare il salvataggio in locale utilizzando "salva con nome" o "salva una copia"; 2) rinominare il file, neppure dopo averlo firmato; 3) qualsiasi operazione che possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale. Una volta correttamente firmato, il file deve essere nuovamente caricato (upload) nel modulo di registrazione.

6.3. Registrazione a SINTEL per Liberi Professionisti

La registrazione ai servizi ARIA S.p.A. è possibile per tutti gli operatori economici, compresi i liberi professionisti operanti nell'ambito delle professioni regolamentate e non regolamentate, gli studi associati e altre società di professionisti.

Per queste tipologie di operatori economici, nel form di registrazione ai servizi e-procurement ARIA non è richiesto obbligatoriamente l'inserimento della partita IVA.

6.4. Registrazione a SINTEL per la partecipazione in forma aggregata

- a) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di aggregazione: consorzio stabile, rete di imprese, è necessario effettuare una nuova registrazione ad-hoc ai servizi e-procurement di ARIA S.p.A., selezionando attraverso il menu a tendina “Tipo di società” la voce appropriata.
- b) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di aggregazione: raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio costituendo o altra forma finalizzata alla partecipazione ad una specifica procedura di scelta del contraente, è sufficiente la registrazione a Sintel della capogruppo / mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. Si precisa che al momento di accedere all’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara d’interesse, prima di avviare il percorso guidato “Invia offerta”, è necessario utilizzare l’apposita funzionalità “Partecipazione in forma aggregata”, disponibile attraverso il menu di sinistra. Una volta creata la forma di partecipazione attraverso questa funzionalità, sarà possibile procedere all’invio dell’offerta, selezionando la forma di partecipazione.

6.5. Registrazione a SINTEL per gli Operatori Economici stranieri

La partecipazione alle procedure gestite attraverso la piattaforma Sintel è possibile anche per tutti i fornitori stranieri, sia che essi abbiano una sede operativa in Italia o meno. Il requisito è quello di munirsi di firma elettronica qualificata – o digitale – in corso di validità rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS), ovvero, in Italia, i certificatori qualificati per la fornitura di servizi fiduciari qualificati ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD – Codice di Amministrazione Digitale). La firma digitale dovrà inoltre essere conforme a quanto esplicitato nel paragrafo 7.1 - FIRMA DIGITALE del presente documento.

Il form di registrazione ai servizi e-procurement ARIA è disponibile in lingua inglese. Per approfondimenti circa le particolarità di questo tipo di registrazione, è possibile contattare il call center al numero +39-02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana).

7. Forma e sottoscrizione dei documenti

Ogni documento relativo ad una procedura di gara Sintel deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dall’operatore economico nell’ambito della presentazione dell’offerta dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico con la firma digitale, nonché marcato temporalmente (se previsto dalla documentazione di gara).

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dell’operatore economico verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale e marcata temporalmente. Per l’elenco dei certificatori accreditati e per maggiori informazioni sulla firma digitale, la marca temporale e la Posta Elettronica Certificata si può fare riferimento al sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it.

La stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla procedura.

Qualora sia richiesto da Sintel ovvero qualora l'operatore economico preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati – salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

7.1. Firma digitale

In conformità alla normativa nazionale di riferimento, Sintel supporta firme digitali generate nel formato CAdeS (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES. Questa tipologia di firma digitale è distinguibile dall'estensione del file che viene generato dopo l'apposizione della firma (.p7m).

Si precisa che Sintel accetta anche firme digitali di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature).

Le firme digitali gestite sono di tipo attached. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di firma digitale risiedono all'interno in un unico file.

Nel caso di apposizione di firme multiple, Sintel gestisce firme in modalità “parallela” e in modalità “nidificata”.

Si precisa inoltre, che ai fini della sottoscrizione della documentazione di gara e dei documenti componenti le offerte, non è valida la Firma Elettronica (firma “debole”).

7.2. Marcatura temporale

La Marcatura Temporale è il risultato della procedura con cui si attribuisce ad uno o più documenti informatici un riferimento temporale opponibile ai terzi. Tale riferimento è richiesto dal legislatore (articoli 20 e 21 D.Lgs n. 82/2005 e articolo 37 del D.P.C.M. 30 marzo 2009 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici”), al fine di garantire la validità della firma digitale nel tempo e la conseguente opponibilità a terzi della medesima, a tutela dell'operatore economico.

È possibile marcare temporalmente i documenti utilizzando un kit per la firma digitale. I software di firma forniti, sia per la smart card che per il token usb, permettono di apporre firme digitali e marche temporali (che devono essere acquistate da una Certification Authority), anche attraverso un'unica operazione.

Sintel gestisce esclusivamente marcature temporali di tipo “attached”: il documento originario oggetto di marcatura temporale e la marca temporale devono quindi risiedere all'interno di un unico file, aggiungendo al nome del file firmato digitalmente l'estensione *.tsd.

Infine, si evidenzia che il Gestore del sistema, al fine di garantire opponibilità ai terzi della traccia delle operazioni svolte e dei file presenti in piattaforma provvede ad apporre firma digitale e marcatura temporale a tutti i log di Sintel.

ATTENZIONE: Se non richiesta obbligatoriamente dalla stazione appaltante nella documentazione di gara, per gli operatori economici è comunque possibile decidere di apporre la marcatura temporale sui documenti componenti la propria offerta, in questo caso la marcatura temporale costituisce ulteriore garanzia di opponibilità ai terzi dei documenti digitali, in qualsiasi momento successivo alla produzione degli stessi.

8. Comunicazioni della Procedura

Salvo diversamente indicato nella documentazione di gara, tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura, avverranno di regola per via telematica, attraverso l'apposita funzionalità di Sintel denominata "Comunicazioni procedura", disponibile per l'operatore economico nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara.

L'operatore economico elegge dunque, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell'ambito di Sintel l'apposita area riservata ad accesso sicuro "Comunicazioni procedura" e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dallo stesso al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del profilo utente).

A tale fine, l'operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità "Comunicazioni procedura" all'interno di Sintel. Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel da Enti pubblici ed operatori economici, sono inviate anche all'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione.

Sintel utilizza per le comunicazioni una casella PEC, ai sensi dell'Art. 48 del D. Lgs. 82/2005, del D.P.R. 68/2005 e del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso Sintel sono determinate dalle registrazioni di sistema (log).

In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i recapiti appartenenti all'impresa mandataria.

9. Predisposizione ed invio dell'offerta

La predisposizione e l'invio dell'offerta avviene esclusivamente mediante l'apposita funzionalità "Invia" disponibile al termine della procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone l'offerta (percorso guidato "Invia Offerta").

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel e procedere con la conferma e successivo invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione all'operatore economico del corretto invio dell'offerta.

E' possibile per l'operatore economico sottomettere una nuova offerta (entro i termini per la presentazione delle offerte), tale nuova offerta annulla e sostituisce la precedente, che entra nello stato "sostituita" e non potrà essere quindi più consultata.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte correttamente inviate non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sintel, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte della stazione appaltante.

Tutta la documentazione allegata e le informazioni inserite in Sintel componenti l'offerta inviata dall'operatore economico sono mantenute segrete, riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici.

Sintel garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l'inalterabilità della stessa. In caso di RTI o Consorzio Ordinario l'offerta presentata determina la responsabilità solidale nei confronti dall'Amministrazione nonché nei confronti dei fornitori o dei subappaltatori (se concesso il subappalto).

ATTENZIONE: Si ricorda che la sessione di operatività della piattaforma Sintel consente un periodo di inattività pari al massimo a due ore consecutive. Pertanto se la sessione dovesse scadere senza che l'offerta sia stata inviata o salvata, le informazioni inserite nel percorso "Invia offerta" andranno perdute e dovranno dunque essere prodotte nuovamente in una successiva sessione in Sintel (ivi incluso il "documento d'offerta" di cui al successivo paragrafo 0). È sempre possibile completare un'offerta in un momento successivo rispetto a quando si è iniziata la compilazione, in questo caso è necessario utilizzare la funzionalità "Salva".

9.1. Documento d'offerta

Al quarto step del percorso guidato "Invio offerta", l'operatore economico deve firmare digitalmente il "Documento d'offerta" (in formato .pdf).

Il documento d'offerta rappresenta un elemento essenziale dell'offerta, in quanto è l'unico documento in cui vengono sottoscritte tutte le dichiarazioni rese "a video", i dati tecnici sui file allegati (hash, dimensione, formato) e i valori dell'offerta economica. Pertanto, con la sottoscrizione del documento d'offerta l'operatore economico assume la paternità dell'offerta inserita in Sintel e si assume la responsabilità sulla verifica dell'integrità e leggibilità di tutti gli elementi della stessa.

È necessario cliccare su "Scarica .pdf", selezionare il percorso di salvataggio, senza modificare il nome del file generato da Sintel. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e non altri programmi (Adobe Reader, Word, etc).

In generale, si raccomanda di non eseguire le seguenti operazioni: 1) effettuare il salvataggio in locale utilizzando "salva con nome" o "salva una copia"; 2) rinominare il file, neppure dopo averlo firmato; 3) eseguire qualsiasi operazione che possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale. Una volta correttamente firmato (vedi par. 7.1), il file deve essere nuovamente caricato (upload) in piattaforma.

ATTENZIONE: Si precisa che qualora un operatore economico voglia completare l'invio dell'offerta in un momento successivo rispetto all'avvio del percorso guidato deve necessariamente utilizzare la funzionalità "SALVA" per memorizzare i dati dell'offerta. Si precisa inoltre che cliccando una qualsiasi funzionalità "esterna" rispetto al percorso guidato "Invia Offerta", oppure chiudendo il browser internet senza effettuare il salvataggio, tutti i dati non saranno memorizzati e sarà quindi necessario procedere all'invio di una nuova offerta, ivi inclusa la generazione di un nuovo "DOCUMENTO D'OFFERTA".

9.2. Dimensioni massime dei file caricati (Upload)

In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono “caricati” in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi.

In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici).

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

9.3. Hash

Si definisce hash una funzione matematica capace di produrre una stringa (sequenza di caratteri) di lunghezza fissa partendo da qualunque file o testo. Ogni modifica del file o del testo produrrà una diversa stringa in uscita, cui si assegnerà un nuovo codice hash completamente differente dal precedente.

Esempi di algoritmo di hash sono l'MD5 o lo SHA. Sintel calcolerà il codice hash usando algoritmo MD5 codificato in Base64 e lo assegnerà in modo univoco all'ultimo file caricato dai concorrenti in ogni campo del percorso guidato “Invia Offerta”.

I concorrenti potranno verificare i codici hash dei file caricati, consultando il documento d'offerta generato al quarto step del percorso guidato “Invia Offerta” che dovrà essere scaricato dall'operatore economico sul proprio terminale come descritto nel precedente paragrafo 0

Documento d'offerta e quindi sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante. Tale firma rappresenta un'ulteriore prova della correttezza ed autenticità dei file allegati.

Grazie al confronto dei codici hash sarà, ad esempio possibile, verificare che i file scaricati dalla stazione appaltante in fase di valutazione delle offerte ricevute, corrispondano esattamente a quelli inseriti in Sintel dall'operatore economico.

10. Contatti

Per ricevere supporto tecnico ed operativo sui servizi di e-Procurement, i canali a disposizione sono i seguenti:

	EMAIL: supportoacquistipa@ariaspa.it per richieste di supporto tecnico e/o informativo sui servizi ARIA: piattaforma Sintel e Negozio Elettronico, altri strumenti di e-procurement, iniziative di gara in corso e convenzioni attive
	NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) I nostri operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi

Domanda di partecipazione

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISKS DELL'AZIENDA ULSS N.7
PEDEMONTANA**

GARA N. 2023-074-TH - CIG XXXXXXXX

Il/La sottoscritto/a _____

nato a _____ il _____

in qualità di _____

della Ditta _____

con sede legale in: via/piazza _____

Comune _____ Prov. _____

Tel. n. _____ Fax n. _____

Codice fiscale _____ Partita IVA _____

Iscrizione al Registro delle Imprese N. _____ di _____

Iscritta alla sede/i INPS (tutte le posizioni):

di _____ al n. di matr. _____

di _____ al n. di matr. _____

di _____ al n. di matr. _____

Iscritta alla sede/i INAIL (tutte le posizioni):

di _____ codice ditta _____

di _____ codice ditta _____

di _____ codice ditta _____

CCNL applicato: _____

Relative lavorazioni/attività _____

Dimensione aziendale (barrare il quadratino che interessa):

☐ da 1 a 5 ☐ da 6 a 15 ☐ da 16 a 50 ☐ da 51 a 100 ☐ oltre 100

Il/i cui ufficio/i dell'Agenzia delle Entrate competente/i ai fini delle verifiche di regolarità, di cui all'art. 80 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, è/sono il/i seguente/i:

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta

FA ISTANZA

- di ammissione alla procedura in intestazione indetta da codesta Amministrazione;
- come soggetto previsto ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
oppure
- come consorzio previsto ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016;
- come impresa per conto della quale il consorzio _____,
previsto ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, ha dichiarato di concorrere;
oppure
- come consorzio previsto ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016;
- come impresa per conto della quale il consorzio _____,
previsto ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, ha dichiarato di concorrere;
oppure
- come capogruppo/mandataria del RTI _____ già
costituito, previsto ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016;
oppure
- come capogruppo/mandataria del RTI _____ da costituirsi,
ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016;
- come mandante del RTI _____ da costituirsi, previsto ai
sensi dell'art. 45 comma 2 lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016;
oppure
- come capogruppo/mandataria del consorzio _____ già costituito,
previsto ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016;
oppure
- come capogruppo/mandataria del consorzio _____ da costituirsi
previsto ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016;
- come consorziata/mandate del consorzio _____ da costituirsi
previsto ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016;
oppure
- come capogruppo/mandataria del GEIE _____ già costituito,
previsto ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016;
oppure
- come capogruppo/mandataria del GEIE _____ da costituirsi, previsto ai
sensi dell'art. 45 comma 2 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016;
- come mandante del GEIE _____ da costituirsi previsto ai sensi
dell'art. 45 comma 2 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016;
oppure
- come operatore economico previsto ai sensi dell'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 50/2016

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente.

ALLEGATO 3 - DGUE

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ⁽¹⁾. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ⁽²⁾ nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero [], data [], pag. [].

Numero dell'avviso nella GU S: [][][][]/S [][][]-[][][][][][][][]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [....]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA PARTE I SARANNO ACQUISITE AUTOMATICAMENTE A CONDIZIONE CHE PER GENERARE E COMPILARE IL DGUE SIA UTILIZZATO IL SERVIZIO DGUE IN FORMATO ELETTRONICO. IN CASO CONTRARIO TALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE INSERITE DALL'OPERATORE ECONOMICO.

Identità del committente ⁽³⁾	Risposta:
Nome: Codice fiscale	AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA – Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI) 00913430245
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾ :	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISKS DANNI AI BENI
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽⁵⁾ :	GARA 2023-074-TH
CIG CUP (ove previsto) Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1) I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

(2) Per le **amministrazioni aggiudicatrici**: un **avviso di preinformazione** utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un **bando di gara**. Per gli **enti aggiudicatori**: un **avviso periodico indicativo** utilizzato come mezzo per indire la gara, un **bando di gara** o un **avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione**.

(3) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

(4) Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

(5) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	[] Sì [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾: l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ⁽⁹⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Sì [] No [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽¹⁰⁾ :	[] Sì [] No [] Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] c) [.....]

⁽⁶⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁽⁷⁾ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁽⁸⁾ Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

⁽⁹⁾ Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[]Sì []No
In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

**D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)**

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[]Sì []No
In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] [.....]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[.....]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹²⁾
2. Corruzione⁽¹³⁾
3. Frode⁽¹⁴⁾;
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾;
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾;
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani⁽¹⁷⁾

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	[] Si [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁸⁾
In caso affermativo, indicare ⁽¹⁹⁾: a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, b) dati identificativi delle persone condannate []; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[] b) [.....] c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],

⁽¹²⁾ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁽¹³⁾ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

⁽¹⁴⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

⁽¹⁵⁾ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

⁽¹⁶⁾ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁽¹⁷⁾ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ²⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?	☐ Sì ☐ No
In caso affermativo, indicare:	
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	☐ Sì ☐ No
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	☐ Sì ☐ No
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:	
- hanno risarcito interamente il danno?	☐ Sì ☐ No
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	☐ Sì ☐ No
4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	☐ Sì ☐ No
	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[.....][.....][.....][.....]
5) se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	[.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	☐ Sì ☐ No	
In caso negativo, indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) ☐ Sì ☐ No	c1) ☐ Sì ☐ No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- ☐ Sì ☐ No	- ☐ Sì ☐ No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna , la durata del periodo d'esclusione:	- [.....]	- [.....]
2) In altro modo ? Specificare:	c2) [.....]	c2) [.....]
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi	d) ☐ Sì ☐ No	d) ☐ Sì ☐ No

⁽²⁰⁾ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale In caso di risposta affermativa alla lettera d): - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....] ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²⁴⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	☐ Sì ☐ No [.....]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? In caso affermativo, indicare: 1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	☐ Sì ☐ No [.....]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	☐ Sì ☐ No [.....]
L'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, b) non avere occultato tali informazioni?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No

⁽²⁴⁾ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

⁽²⁵⁾ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. <i>f</i>), <i>g</i>), <i>h</i>), <i>i</i>), <i>l</i>), <i>m</i>) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽²⁶⁾
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera <i>f</i>); 2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera <i>g</i>); 3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera <i>h</i>)? In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa ? 4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera <i>i</i>); 5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?	☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No ☐ Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....] ☐ Sì ☐ No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso affermativo: - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?	☐ Si ☐ No ☐ Si ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐ Si ☐ No
7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?	☐ Si ☐ No

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	☐ Sì ☐ No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁷⁾ Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2) Per gli appalti di servizi: È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	☐ Sì ☐ No In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] ☐ Sì ☐ No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

⁽²⁷⁾ Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente: e/o, 1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁸⁾: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta (numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente: e/o, 2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁹⁾: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta (numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[.....]
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁰⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³¹⁾, e valore) [.....], [.....] ⁽³²⁾ (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice): Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:	[.....] [...] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[.....]

⁽²⁸⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽²⁹⁾ Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

⁽³⁰⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³¹⁾ Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

⁽³²⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
---	---

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] Lavori: [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]								
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati⁽³⁴⁾:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th><th>importi</th><th>date</th><th>destinatari</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁵⁾, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità: Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:	[.....] [.....]								
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:	[.....]								
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:	[.....]								
5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare: L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?	[] Sì [] No								
6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:									

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

(34) In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

a)	lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)	a) [.....]
b)	i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:	b) [.....]
7)	L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale :	[.....]
8)	L' organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]
9)	Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell' attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	[.....]
10)	L'operatore economico intende eventualmente subappaltare ⁽³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	[.....]
11)	Per gli appalti pubblici di forniture : L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Si [] No [] Si [] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
12)	Per gli appalti pubblici di forniture : L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità , di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Si [] No [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
13)	Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[.....]

⁽³⁷⁾ Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **e** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
---	---

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Sì [] No [.....] [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Sì [] No [.....] [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :	[.....]
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:	[] Si [] No ⁽³⁹⁾
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁸⁾ , indicare per ciascun documento :	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ⁽⁴⁰⁾

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Fermo restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴¹⁾, oppure*
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴²⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.*

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

⁽³⁸⁾ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

⁽³⁹⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴⁰⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽⁴¹⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁽⁴²⁾ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445**

Io sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ C.F. _____ residente a _____
via/piazza _____ n. _____
in qualità di Legale Rappresentante, con la qualifica di (indicare la qualifica del Legale Rappresentante all'interno dell'impresa) _____

consapevole della responsabilità penale in cui posso incorrere in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del citato Decreto

DICHIARO:

- 1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 2) i seguenti dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza	Codice Fiscale	Carica ricoperta

- 3) remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio in appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5) di accettare il Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- 6) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda Ulss n. 7 per le finalità di cui all'art. 17 del capitolato speciale;
- 7) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera n. 2358 del 16.12.2022 reperibile al seguente link <https://www.aulss7.veneto.it/lapisweb-gestione-atti/DL33/atticodice.xml> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- 8) di essere in possesso, ai fini delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, delle certificazioni indicate.....
.....;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”

- 9) essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 10) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 11) di autorizzare l'Amministrazione alla trasmissione delle comunicazioni attinenti alla presente gara d'appalto a mezzo PEC al seguente indirizzo o a mezzo fax al seguente numero che deve essere il medesimo comunicato in fase di registrazione alla piattaforma Sintel;
- 12) di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- 13) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente.

**Allegato 5 - OFFERTA ECONOMICA –
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER IL
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS – DANNI AI
BENI.
CIG XXXXXX**

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE/ASSICURATO:	Azienda ULSS 7 Pedemontana
C.F. P. IVA	Via dei Lotti 40 36061 Bassano del Grappa (VI) 00913430245

Valori del patrimonio A.ULSS 7 Pedemontana

Danni materiali e diretti: Valori a nuovo			
€ 661.341.855,00	1) Fabbricati	tasso lordo per mille ... ‰	Euro
€ 223.847.845,71	2) Contenuto della partita 1) e 5)	tasso lordo per mille ... ‰	Euro
€ 5.200.000,00	3) Ricorso terzi e locatari	tasso lordo per mille ... ‰	Euro
€ 1.000.000,00	4) Spese di demolizione e sgombero	tasso lordo per mille ... ‰	Euro
€ 14.398.800,00	5) Fabbricati Storici (esenti imposta)	tasso lordo per mille ... ‰	Euro
Garanzia Furto e Rapina: Valori a primo rischio assoluto			
€ 500.000,00	Patrimonio mobiliare/contenuto	tasso lordo per mille ... ‰	Euro
€ 15.500,00	Portavalori	tasso lordo per mille ... ‰	Euro
Totale premio annuo lordo			Euro
Totale premio lordo per anni 3 (tre)			Euro

La Società

.....

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

**Azienda ULSS 7 Pedemontana
Via dei Lotti 40
36061 Bassano del Grappa (VI)**

**LOTTO UNICO
Capitolato di Polizza di Assicurazione
ALL RISKS - Danni ai Beni**

Definizioni comuni

ANNUALITA' ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza dell'anno solare, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta dalla Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso di specie Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
SOMMA ASSICURATA	L'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno rappresenta la massima esposizione della Società.
POLIZZA/ CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.
DIPENDENTI	Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea (compresi gli apprendisti). Sono parificati ai dipendenti: i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione; i volontari che prestano servizio civile presso l'Ente; i lavoratori socialmente utili; i volontari; i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti o alla manutenzione del macchinario e dell'attrezzatura; gli addetti ai servizi interni appaltati che prestano servizio per l'Assicurato

	anche in via temporanea, nonché tutte le persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato ma della cui opera esso si avvalga a qualsiasi titolo.
--	--

Definizioni di settore

ARCHIVI

I documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor

ATTO DI TERRORISMO

Qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA

Contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne

DATI

Un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi.

FABBRICATO

Per fabbricato si intende l'intera costruzione di qualunque natura essa sia, ovunque ubicata e qualunque destinazione essa abbia, completa od in corso di costruzione, riparazione, variamente elevata, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato e tutte le parti ed opere murarie e di finiture che non siano naturale complemento di singole macchine od apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazioni fra i vari corpi di fabbrica nell'ambito degli stabilimenti, nelle loro immediate vicinanze o di adiacenze e tutto quanto costruito su terreni presi in affitto o tenuti ad altro titolo nonché tutte le pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, impianti per attività ospedaliera, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di illuminazione, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici e statue che non abbiano valore artistico; per fabbricati devono intendersi anche tutte le strutture fisse ed i beni immobili per loro natura.

Resta convenuto che, per edifici in condominio, nel caso in cui i fabbricati assicurati siano una porzione di maggiori edifici, l'assicurazione relativa comprende anche la quota ad essa porzione

	relativa delle parti di edificio costituenti proprietà comune o poste a servizio comune. Se in corso di installazione si intendono compresi anche i materiali a piè d'opera.
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO	I Fabbricati di interesse storico o artistico soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n.53.
MEZZI DI CUSTODIA	Sistemi fisici di sicurezza usati per custodire documenti, denaro e preziosi, accessibili attraverso una o più porte adeguate con una o più serrature.
MODELLI O STAMPI	Per tali intendendosi modelli, stampe, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili
PARTITA DI POLIZZA	Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.
PATRIMONIO MOBILIARE/CONTENUTO	Tutti i beni non rientranti nella definizione "Fabbricato", in uso, in possesso, in consegna, in deposito a qualunque titolo e/o di proprietà del Contraente, compresi a titolo esemplificativo e non limitativo le merci, merci in refrigerazione, i medicinali e materiale sanitario in genere, il plasma sanguigno, apparecchiature elettriche ed elettroniche incluso l'impiego mobile, attrezzature sanitarie, infiammabili, il mobilio, l'arredo, le macchine d'ufficio elettromeccaniche, gli effetti personali di terzi e dei dipendenti, i libri, i valori, i prefabbricati, le attrezzature, gli oggetti d'arte, le apparecchiature in leasing, i veicoli iscritti e non al P.R.A. etc., con la sola esclusione di quanto eventualmente assicurato con polizza All Risks Elettronica. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite del presente capitolato ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Patrimonio Mobiliare/Contenuto".
SUPPORTO DATI	Per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi
UBICAZIONE DEI RISCHI	Luoghi dove sono ubicati gli enti assicurati descritti in polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga un'attività dell'Assicurato o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato o che per loro destinazione e/o uso debbono o possono trovarsi all'esterno e/o all'aperto e come da elenco allegato denominato "Elenco Fabbricati/Ubicazioni".
VALORI	Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore

La Società

Il Contraente

.....

.....

Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Art. 1.3 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza da parte dell'Ufficio che gestisce la polizza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 1.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.
- se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D. Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di comperto.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e smei, il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno

comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 1.4 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art 1.14 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso

Art. 1.6 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha durata triennale dalle ore 24.00 del 30/06/2023 alle ore 24.00 del 30/06/2026, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni, con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale.

E' facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di mesi 6 (sei) e il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.

Il Contraente si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente dal contratto, mediante PEC o raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni, senza che per questo la Società possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per forniture analoghe a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip. In tal caso di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 1.7 – Cessazione anticipata del contratto

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno sei mesi di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente/Assicurato.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 – Coassicurazioni e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è, altresì, incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il Contraente provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

Art. 1.13 – Clausola broker

Abrogato

Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
- la data di accadimento dell'evento;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____;

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari

all'0,25% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari all'1% per appalto annuale, all'1,5% per appalto biennale, al 2% per appalto triennale o più.

3. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

4. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del Contraente ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma 1.

Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, compreso il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e dovranno essere fatte con lettera raccomandata/PEC e/o e-mail indirizzati alla Società.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.16 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei seguenti tassi forniti dalla Società in sede di offerta economica, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri espressamente indicati:

Sezione	Partita	Tasso imponibile	Tasso lordo per mille
Danni materiali e diretti	1)Fabbricati	... ‰	... ‰
	2)Contenuto della partita 1) e 5)	... ‰	... ‰
	3)Ricorso terzi e locatari	... ‰	... ‰
	4)Spese di demolizione e sgombero	... ‰	... ‰
	5)Fabbricati Storici (esenti imposta)		
Garanzia Furto e rapina	Patrimonio mobiliare/contenuto	... ‰	... ‰
	Portavalori	... ‰	... ‰

Il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi sopra indicati.

Art. 1.17 – Copertura automatica nuovi Enti e Regolazione conguaglio del premio

Si conviene tra le Parti – agli effetti della determinazione degli enti assicurati – che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti di proprietà, in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente alla data di decorrenza della polizza medesima.

Per gli enti che venissero ad entrare in proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità del Contraente dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. Il suddetto automatismo sarà operante per i nuovi insediamenti con somme complessivamente assicurate per “fabbricati” e “contenuto” non superiori a € 6.000.000,00. Qualora tale somma fosse superiore, la copertura potrà essere prestata solo dietro specifica pattuizione tra le parti, fermi i tassi di premio stabiliti all'Art. 1.16 - Elementi per il calcolo del premio.

Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni, nelle ipotesi in cui il Contraente consegni gli immobili in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

A comprovare quanto sopra fanno esclusivamente fede – rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od

eccezione – le evidenze amministrative del Contraente.

Entro 90 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa o minor periodo qualora previsto, il Contraente è tenuto a comunicare l'elenco dei fabbricati con i valori complessivi alla Società.

Resta convenuto che nel caso in cui il Contraente entro il termine di cui sopra non fornisca l'elenco aggiornato dei beni, la Società automaticamente intenderà non sopraggiunta alcuna variazione sulle somme/ubicazioni assicurate.

La Società, ricevuti i dati di regolazione, provvederà a calcolare la differenza attiva/passiva in base a quanto segue:

- per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente

- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio netto per l'annualità in corso;

- per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi sulla base dei dati forniti e la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato.

Le eventuali differenze attive e/o passive devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente del documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D. Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporta.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non paga la differenza del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata/PEC. Qualora il Contraente ometta il pagamento della differenza attiva dovuta alla Società oppure dichiari inesatti o incompleti consuntivi degli elementi variabili e la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto già pagato più del dovuto.

Qualora ricorra quanto previsto al precedente comma, la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.18 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto e denunciati ai sensi dell'art. 4.1 lett. B).

Art. 1.19 – Tracciabilità Flussi Finanziari

La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata

comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali e diretti

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali e diretti, le Condizioni particolari, norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia e le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente e/o l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, ovunque esistenti e comunque utilizzate, di proprietà, in locazione, in comodato, condotti, possesso, godimento, concessione, deposito, in uso o comunque nella disponibilità del Contraente e/o per le quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente/Assicurato, da qualsiasi evento (incendio, fulmine, ecc.), qualunque ne sia la causa, anche in deroga all'art. 1912 del Codice Civile, salvo quanto di seguito escluso.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione e colaggio degli stessi.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.

Art. 2.2 - Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato/Contraente;
- d) determinati da mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- e) dovuti a umidità, stillicidio, trasudazione o infiltrazione;
- f) determinati da maremoto, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine;
- g) da inquinamento in genere e/o contaminazioni;
- h) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
- i) causati da guasti meccanici, anormale funzionamento dei macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
- j) causati da montaggio e/o smontaggio di macchinari non connessi a lavori di pulitura, costruzioni o demolizione di fabbricati;
- k) determinati da deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o

causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;

l) determinati da mancata manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, brina e condensa, stillicidio, siccità, roditori, insetti, perdite di peso, fermentazioni, infiltrazione, evaporazione;

m) crollo e collassi strutturali dovuti a difetto di costruzione e/o errori di progettazione nonché ai fabbricati in corso di costruzione o in fase di modifica e/o ristrutturazione per i quali debba rispondere per legge o per contratto l'impresa di costruzione;

n) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito la cosa assicurata;

o) determinati da franamento, cedimento o smottamento del terreno, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito la cosa assicurata;

p) derivanti da alterazioni, perdite dell'uso o della funzionalità, totale o parziale, di dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;

q) derivanti dall'utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;

r) derivanti da trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/dai siti web o similari, inclusi programmi e virus;

s) derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati e macchinari;

t) derivanti da fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;

u) derivanti da dispersione di liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi e vasche, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito la cosa assicurata;

v) determinati da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipula della presente assicurazione;

w) derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore o il Fornitore;

x) smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi, salvo quanto previsto all'art. 2.4 "Delimitazione delle garanzie" sub. 11;

y) impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di merci prodotte.

Art 2.3 - Cose escluse dall'assicurazione

Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

- a) ponti, strade ferrate, pontili, moli e piattaforme in genere;
- b) dighe, bacini e simili;
- c) merci già a bordo di mezzi di trasporto di terzi se assicurate con polizza specifica;
- d) aeromobili o natanti.

Art 2.4 – Delimitazione delle garanzie

1. Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi.

1.A. La Società risponde:

1) dei danni materiali e diretti causate alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli arrecati a seguito di furto o tentato furto;

2) degli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi – da

persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

1.B. La Società non risponde dei danni:

- a) di smarrimento, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre
- c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorigeno (salvo quanto previsto dalla garanzia "merci in refrigerazione");
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili.

2. Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati dai suddetti eventi, sono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- a) gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
- b) Patrimonio mobiliare/Contenuto posti all'aperto non per loro natura o destinazione;
- c) fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto;
- d) alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere.

A parziale deroga di quanto stabilito dal punto d), resta convenuto che la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli alberi di alto fusto e/o dalle piante aventi particolare pregio presenti nei parchi dell'Assicurato, con la precisazione che la presente estensione di garanzia è valida esclusivamente per i suddetti eventi atmosferici sopra indicati, escluse tutte le altre causali di danno.

I danni causati da pioggia, grandine, relativamente ai beni assicurati posti sottotetto di fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine o neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalle violenze degli eventi atmosferici.

3. Inondazione, alluvioni, allagamenti.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da detti eventi, la Società non indennizzerà i danni diretti e materiali:

- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
- alle Merci poste all'aperto, in locali interrati o seminterrati;
- Patrimonio mobiliare/Contenuto posti all'aperto non per loro natura o destinazione.

4. Terremoto.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

5. Sovraccarico neve.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati e loro contenuto, non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto

retroattivo.

6. Danni da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici.

La Società non risarcirà i danni causati:

- da umidità, stillicidio;
- alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

7. Relativamente a modelli, stampi e archivi, l'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro.

8. Fenomeno elettrico

Sono esclusi i danni:

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- se l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra non sono a norma di legge;
- se i Macchinari assicurati non sono protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

9. Supporti di dati e Dati

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza, a primo rischio assoluto e fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti. Non sono indennizzabili i costi per la ricostruzione degli archivi e dei Dati sugli stessi, restando limitato l'indennizzo al solo costo del supporto materiale.

10. Danni da Gelo

La Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempreché l'attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro.

11. Garanzia furto e rapina

La Società assicura, i danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:

- a. furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza,
- b. rapina come definita dall'art. 628 C.P., anche nel caso in cui la persona che detiene le cose assicurate e sulla quale viene fatta violenza o minaccia venga prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali assicurati;
- c. estorsione come definita dall'art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dall'Assicurato:

- per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli.

1) La garanzia furto è operante:

I. per i beni posti all'interno di fabbricati, se l'autore del reato:

si è introdotto nei locali o fabbricati contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:

- a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
- b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici;
- c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale;
- d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- e) si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano i beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede.

- Relativamente al Patrimonio mobiliare/contenuto posto su veicoli, se lo stesso è riposto a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuso a chiave;

- Per i fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Fabbricati nonché per ogni altro Bene posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. **Beni all'aperto**), purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Fabbricati o a supporti fissi in generale.

- Per i valori contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all'Apparecchiatura stessa;

- Relativamente ai beni ad impiego mobile, la garanzia opera anche per i danni verificatisi durante l'utilizzo, il trasporto con qualsiasi mezzo compreso quello a mano, il trasferimento, lo spostamento, le operazioni di carico e scarico.

- In caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all'interno del fabbricato.

Sono parificati ai danni del furto, esclusi quelli di incendio, esplosione e scoppio, i guasti causati alle cose assicurate, per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Qualora l'autore del furto, commesso nei termini anzidetti, sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze :

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Relativamente ai valori, la garanzia furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa o casseforti, armadi forti.

12. Danni materiali direttamente causati da errori di manovra e movimentazione

La Società indennizzerà, fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e movimentazione di mezzi mobili non iscritti al PRA all'interno dell'area di pertinenza dei fabbricati.

13. Libri

Limitatamente ai libri, ovunque riposti (biblioteche e sedi varie) viene convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro, la Società provvederà a compensare il valore dei libri parzialmente o totalmente danneggiati come di seguito precisato:

a) se ancora disponibile, il valore del libro oggetto di danneggiamento sarà quello risultante dal listino in vigore tra le Case Editrici, con il massimo indennizzo di € 1.600,00 per libro;

b) se non più disponibile presso le Case Editrici o comunque presso rivenditori anche specializzati, le parti

concororderanno una valutazione equitativa, in considerazione dell'anno di pubblicazione, del tipo di rilegatura e di stampa, dell'impaginazione e del grado di rarità del libro oggetto di danneggiamento, con il massimo indennizzo di € 1.600,00 per libro;

c) in caso di danneggiamento parziale, il risarcimento sarà valutato proporzionalmente alla percentuale di danneggiamento;

d) i libri e manoscritti rari, le rarità bibliografiche, i disegni di valore rilevante ed in genere le cose aventi speciale valore artistico o storico, sono risarcibili secondo le modalità di cui al punto 13. c) qualora non più disponibili in commercio, con il limite massimo per singolo volume di € 1.600,00.

14. Beni assicurabili a condizioni speciali

Si intendono compresi nella partita "Contenuto" anche i seguenti beni:

a. Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo", senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

- per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano;

- per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;

- per le cose non specificate ai precedenti punti in base al loro valore nominale.

b. Archivi, documenti, libri, biblioteche, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici, cablaggi e collegamenti in rete, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo", senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile: l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.

Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita o danneggiamento del bene, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di ricostruzione, rifacimento o riparazione dei beni.

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo. Si intendono compresi i danni direttamente causati dalla mancanza, temporanea o definitiva, dei suddetti beni eventualmente dovuti per legge a terzi.

c. Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, libri, manoscritti e disegni anche rari, rarità bibliografiche, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo", senza far

luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile. L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.

In caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.

In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

d. Beni di terzi in genere, nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti, amministratori, collaboratori, degenti, accompagnatori e visitatori.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella sezione "Limiti di indennizzo", senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al valore commerciale dei beni al momento del sinistro.

Art. 2.5 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 2.6 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 2.7 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione e la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 3 – Condizioni particolari

CONDIZIONI PARTICOLARI NON OPERANTI PER LA GARANZA FURTO E RAPINA

Art. 3.1 - Spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito al successivo art. 5.2 "Limiti di indennizzo Danni materiali escluso il Furto", indennizza:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari, impianti e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- c) le spese sostenute per la rimozione e smaltimento e/o bonifica di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza;
- d) sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza di Euro **200.000,00=** per sinistro e anno assicurativo (o minor periodo qualora previsto).

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 3.2 – Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato all'art 5.1 "Somme assicurate", delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, anche se causato con colpa grave dall'Assicurato medesimo.

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore o dante in uso dei fabbricati (oppure dei locali) assicurati, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o degli altri eventi previsti in polizza, anche se causati con colpa grave dall'Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari o inquilini, o di terzi verso i quali i locatari o inquilini devono rispondere.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale convenuto.

La presente garanzia vale anche per il ricorso dei locatari di abitazioni di proprietà date in locazione od uso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e degli amministratori dell'assicurato che si trovano in sosta ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 3.3 – Perdita pigioni o mancato godimento dei locali

Se i Locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, anche per la perdita della pigione, fino a concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall'Assicurato/proprietario, fino a concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Nessuna indennità spetta all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

Art. 3.4 – Merci in refrigerazione

Sono compresi nella presente assicurazione anche i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguenti:

- a) a qualsiasi evento assicurato;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Art. 3.5 – Maggiori costi

La Società, in caso di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza – entro il limite per sinistro previsto all'art. 5.2 “Limiti di indennizzo Danni materiali escluso il Furto” - le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Limitatamente alle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da provvedimenti imposti dall'Autorità, la garanzia si intende prestata per un periodo di indennizzo per singolo sinistro non superiore a 7 giorni lavorativi consecutivi.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 3.6 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a € 2.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 3.7 – Onorari periti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza – entro il limite per sinistro previsto all'art 5.2 “Limiti di indennizzo Danni materiali escluso il Furto” - le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Sono altresì comprese, secondo la tabella dell'ordine professionale del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati e contenuto ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Art. 3.8 – Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia, per la somma pagata, al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 Codice Civile - a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

Art. 3.9 – Colpa grave

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante e da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

Art. 3.10 – Modifiche negli stabilimenti

E' in facoltà dell'Assicurato, nelle ubicazioni assicurate, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a Fabbricati e contenuto, per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di comunicare alla Società dette attività, sempreché le modifiche apportate:

- non modifichino la descrizione del rischio indicata in polizza;
- non comportino aggravamento del rischio di polizza ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

La garanzia deve intendersi operante, alle condizioni tutte di polizza, in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera che a piè d'opera, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive partite e nei limiti delle somme assicurate da esse previste, ferma restando la necessità della comunicazione alla Società dell'aggiornamento delle somme assicurate ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, così come previsto all'art. 1.19 “Copertura automatica nuovi enti e Regolazione e conguaglio del premio”.

La presente estensione di garanzia presta efficacia per esecuzione di opere il cui importo lavori sia complessivamente non superiore a € 2.000.000,00. Per opere il cui importo lavori risulti superiore a detto limite, l'assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti.

Art. 3.11 – Oneri urbanizzazione, prove di idoneità, collaudi

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino degli enti assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, nonché gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del

bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata, nel limite della somma assicurata stessa, purché gli enti stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all'epoca della loro realizzazione.

Art. 3.12 – Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale (non operante per i capitali assicurati a primo rischio assoluto)

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate maggiorate del **40%**, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 3.13 - Alimentazione degli impianti

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E' pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

Art. 3.14 - Rovina di ascensori

La Società risponde dei danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

Art. 3.15 - Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- a) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- b) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- c) colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti dal presente Capitolato i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con il presente Capitolato.

La Società risponde, altresì, dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

Art. 3.16 - Ricovero automezzi

Nei vari locali di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

Art. 3.17 - Vicinanze pericolose

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 3.18 - Chiusura inchiesta

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, su richiesta della stessa, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga, inoltre, a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di Polizza.

Art. 3.19 - Costo di ricostruzione in zone sismiche

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 4.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le "norme tecniche per la costruzione in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme, con il massimo di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno (o minor periodo qualora previsto).

Art. 3.20 – Franamento, cedimento o smottamento del terreno

La Società, in deroga all'art. 2.2 "Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni" indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da franamento, cedimento o smottamento del terreno.

Art. 3.21 - Differenziale storico artistico

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "*Fabbricati*", la Società presta la propria garanzia fino all'importo indicato all'Articolo 5.2 - "Limiti di indennizzo Danni materiali escluso il Furto", per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.

In deroga all'art. 1907 Codice Civile, l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Soprintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

Art. 3.22 – Rischio Locativo

Nei casi di Responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile la Società risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione, comodato, gestione, custodia, uso a qualsiasi titolo dall'Assicurato, che non siano già assicurati nella partita Fabbricati.

L'assicurazione è estesa agli eventuali danni patrimoniali derivanti al locatore dal mancato o ridotto utilizzo dei locali in conseguenza del sinistro.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza di quanto previsto all'art 5.2 "– Limiti di indennizzo Danni materiali escluso il Furto".

Art. 3.23 – Valanghe e Slavine

La Società, in deroga all'art. 2.2 "Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni" indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da Valanghe e Slavine.

Art. 3.24 – Telelavoro

Le attrezzature fornite dalla U.L.S.S. ai propri dipendenti individuati per l'attività di "telelavoro", si intendono garantite alle condizioni tutte previste dal presente contratto.

Art. 3.25 – Caduta Aereomobili e corpi celesti

La Società si obbliga a risarcire i danni causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate e relative scorie, nonché di meteoriti, corpi celesti ed oggetti

orbitanti in genere.

Art. 3.26 – Autocombustione

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

Art. 3.27 – Implosione

Premesso che per “implosione” si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da “implosione” agli enti assicurati alle partite tutte.

Art. 3.28 – Fumo, Gas e Vapori

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapori fuoriusciti da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell’attività descritti in polizza in conseguenza di:

- improvviso od accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

Art. 3.29 – Intasamento gronde e pluviali

Sono garantiti i danni cagionati alle cose assicurate da intasamento di gronde o pluviali causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Art. 3.30 – Dispersione dei liquidi

La Società, in deroga all’art. 2.2 “Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni” risponde:

- 1) del danno di dispersione di liquidi contenuti in recipienti, loro parti e tubature ad esse relative;
- 2) dei danni subiti dalle altre cose assicurate in conseguenza della dispersione del predetto liquido, anche quando non ci sia sviluppo di fiamma;

Avvenuti in conseguenza di:

- a) improvviso od accidentale guasto o rottura dei predetti contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
- b) eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

La Società non risponde, se non specificatamente pattuito:

- a) dei danni di stillicidio conseguenti a :
 - imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
 - corrosione, usura;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Art. 3.31 – Sostanze infiammabili e merci speciali

La Società prende atto che nell’ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all’attività svolta, possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l’Assicurato ritiene di adottare.

Art. 3.32 – Incendio derivante da esistenza e/o impiego di radioisotopi

Si intendono compresi i danni alle cose assicurate derivanti da incendio conseguente all’esistenza e/o impiego di radioisotopi.

La Società

Il Contraente

.....

.....

CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI PER LA GARANZIA FURTO E RAPINA

Art. 3.33– Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Se l'introduzione avviene attraverso pareti, serramenti, inferriate e vetrate, non conformi a quelli sopra indicati, la garanzia opererà con lo scoperto indicato all'art. 5.4 "Scoperti/Franchigie danni materiali diretti".

Relativamente agli Ospedali, case di cura, cliniche e qualsiasi altra ubicazione ove sia prevista la cura del paziente, la garanzia è valida anche se non sono operanti le protezioni e prevenzioni sopra riportate, purché negli esercizi vi sia la costante presenza di dipendenti del Contraente o di persone da lui incaricate per la sorveglianza dei locali e delle cose assicurate.

In caso di sinistro la Società è obbligata soltanto se il furto sia avvenuto mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o simili arnesi, delle eventuali protezioni anche all'interno dei locali.

Art. 3.34– Garanzia portavalori

L'assicurazione è prestata, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito, contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto avvenuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina;

commessi sulla persona del Contraente/Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi. La garanzia è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori. In caso di sinistro, la Società corrisponderà al Contraente/Assicurato la somma liquidabile, diminuita dello scoperto indicato in polizza.

Art. 3.35 – Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 3.36 – Coesistenza di assicurazione trasporti

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1.12 "Assicurazione presso diversi Assicuratori", se al momento

del sinistro le merci assicurate con la presente polizza e rubate o danneggiate sono coperte di assicurazione per il rischio di furto e/o rapina anche da polizze contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze contro i rischi di trasporto sino a concorrenza della somma assicurata con la presente polizza. Il Contraente o l'Assicurato, perciò, si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della o delle polizze contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite dal sinistro.

Art. 3.37 – Primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 3.38 – Recupero delle cose rubate

Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose recuperate. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Art. 3.39 – Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto indicato all'art. 5.4 "Scoperti/Franchigie danni materiali diretti".

Art. 3.40 – Riduzione ed Aumento della somma assicurata e reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate s'intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini di polizza al netto di franchigie e scoperti.

Resta inteso che tale importo si intenderà automaticamente reintegrato su richiesta dell'Assicurato con l'obbligo da parte dello stesso di corrispondere il rateo di premio entro 60 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento che verrà emessa dopo la liquidazione del danno.

Le Parti convengono che, su richiesta del Contraente, la Società sarà tenuta ad aumentare i valori assicurati e proporzionalmente il premio fino ad un massimo delle somme assicurate. La garanzia decorre dalle ore 24,00 della richiesta.

Art. 3.41 – Patrimonio Mobiliare/Contenuto non riposto sotto tetto

L'assicurazione è operante per il patrimonio mobiliare/contenuto posto all'aperto non per sua natura o destinazione. Per ogni sinistro sarà applicato lo scoperto indicato all'art. 5.4 "Scoperti/Franchigie danni materiali diretti".

La Società

Il Contraente

.....

.....

Art. 4 – Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'ufficio competente ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- c) fare, non appena possibile, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare, ove possibile, le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 4.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni partita.

Per valore a nuovo s'intende convenzionalmente:

- per i **Fabbricati** il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.
 - per il **Patrimonio Mobiliare/Contenuto** il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
 - I - **FABBRICATI**: si stima il "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso.
 - II – **PATRIMONIO MOBILIARE/CONTENUTO**: si stima il "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
 - III – **MERCI**: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.
- Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno

questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- **per Fabbricati** - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.

- **per Patrimonio Mobiliare/Contenuto** - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

- **per i danni ai Macchinari causati da guasti meccanici e/o fenomeni elettrici:**

a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), defalcato dell'importo come sub a2).

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), defalcato dell'importo come sub b2).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) meno a2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Relativamente alle garanzie Furto, Rapina, Estorsione l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 4.4 - Supplemento di indennizzo ("valore a nuovo") – non operante per Dati, Supporti Dati, Archivi, Modelli e stampi, Valori e per le garanzie "Furto" e "Rapina"

Relativamente alle partite Fabbricati e Contenuto si determina per ogni partita separatamente:

1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente Art. 4.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo";

2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;

3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente Art. 4.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione

del danno;

5. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente Fabbricati e contenuto in stato di attività.

Art. 4.5 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti o esperti del settore

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti e/o esperti del settore nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti e/o esperti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito e/o esperto ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e/o esperto o se i Periti e/o esperti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito e/o esperto, quelle del terzo Perito e/o esperto sono ripartite a metà, salvo quanto previsto all'art. 3.7 "Onorari periti e consulenti".

Art. 4.6 - Mandato dei Periti

I Periti e/o esperti del settore devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'Art. 4.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti e/o esperti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito e/o esperto si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti e/o esperti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 4.7 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art.2.2 "Delimitazione dell'Assicurazione – Esclusioni".

Trascorso detto termine senza che la Società provveda alla liquidazione del danno, sulle somme da liquidare saranno dovuti interessi moratori nella misura del 10% per ogni mese di ritardo.

Art. 4.8 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4.9 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 5 – Somme assicurate, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 5.1 – Somme assicurate dalle ore 24:00 del 30/06/2023 alle ore 24:00 del 30/06/2026 attinenti a Patrimonio ULSS 7

Le Somme Assicurate sono le seguenti:

Danni materiali e diretti: Valori a valore a nuovo

€ 661.341.855,00	1) Fabbricati
€ 223.847.845,71	2) Contenuto della partita 1) e 5)
€ 5.200.000,00	3) Ricorso terzi e locatari
€ 1.000.000,00	4) Spese di demolizione e sgombero
€ 14.398.800,00	5) Fabbricati Storici (esenti imposta)

Garanzia Furto e Rapina: Valori a primo rischio assoluto –limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di

€ 500.000,00	Patrimonio mobiliare/contenuto
€ 15.500,00	Portavalori

Art. 5.2 – Limiti di indennizzo Danni materiali escluso il Furto

In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che si verificassero nel corso della stessa annualità assicurativa (o minor periodo qualora previsto) somma superiore a:

STOP LOSS: Euro 80.000.000,00

Fermo restando il suddetto limite complessivo, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, somma maggiore di quanto previsto ai sottoindicati sottolimiti:

Acqua condotta	€ 150.000,00 per sinistro/anno (o minor periodo qualora previsto)
Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro	€ 30.000,00 per fabbricato
Fenomeno elettrico	€ 100.000,00 per sinistro ed € 200.000,00 per anno (o minor periodo qualora previsto)
Spese di demolizione e sgombero	€ 500.000,00 per sinistro in aggiunta al 10% dell'ammontare del danno
Onorari periti e consulenti	5% del danno con il massimo di € 100.000,00
Eventi atmosferici	80% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 70.000.000,00
Sovraccarico neve	30% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 4.000.000,00
Danni da gelo	€ 155.000,00 per sinistro/anno (o minor periodo qualora previsto)
Acqua piovana	€ 50.000,00 per sinistro ed € 150.000,00 per anno (o minor periodo qualora previsto)

Eventi sociopolitici	80% della somma assicurata per ubicazione
Terrorismo	50% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 70.000.000,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	40% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 70.000.000,00
Spese di ricerca e riparazione guasti	€ 25.000,00 per sinistro ed € 50.000,00 per anno
Terremoto	40% della somma assicurata per ubicazione con il massimo di € 70.000.000,00
Maggiori costi	€ 150.000,00 per sinistro/anno
Per crollo o collasso strutturale	€ 2.000.000,00 per sinistro/anno
Franamento, cedimento o smottamento del terreno	€ 600.000,00 per sinistro/anno
Supporto dati e dati	€ 30.000,00 per sinistro/anno
Errori di manovra o movimentazione	€ 50.000,00 per sinistro/anno
Inflammabili	€ 200.000,00 per sinistro/anno
Differenziale Storico artistico	€ 250.000,00 per sinistro/anno
Grandine su fragili	€ 100.000,00 per sinistro/anno
Rischio Locativo	€ 6.000.000,00 per sinistro/anno
Merci in refrigerazione	€ 200.000,00 per sinistro/anno
Valanghe e Slavine	€ 500.000,00 per sinistro/anno
Traboccamento o rigurgito di fognature	€ 20.000,00 per sinistro/anno
Dispersione dei liquidi	€ 100.000,00 per sinistro/anno
Cose assicurabili a condizioni speciali Beni a)-b)-c)-d)	€ 200.000,00 per sinistro/anno con limite per Beni c) di € 25.000,00 per singolo oggetto

Art. 5.3 - Limiti di indennizzo relativi alle garanzie Furto, Rapina e Estorsione

La Società non indennizzerà, per singolo sinistro e per anno (o minor periodo qualora previsto), somma maggiore di quanto previsto ai sottoindicati sottolimiti:

€ 50.000,00	Valori in cassaforte
€ 10.000,00	Valori in cassetti chiusi a chiave
€ 7.500,00	Valori ovunque riposti
€ 30.000,00	Guasti cagionati dai ladri e furto di fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali
€ 7.500,00	Furto con destrezza
€ 10.000,00	Spese di recupero dei beni assicurati e spese peritali
€ 2.500,00	Valori di degenti e/o pazienti
€ 5.000,00	Effetti personali dei dipendenti dell'Assicurato esclusi i valori
€ 5.000,00	Enti presso terzi

Art. 5.4 – Scoperti/Franchigie danni materiali diretti

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato il seguente importo:

Acqua condotta	Franchigia € 500,00 per sinistro
Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro	Franchigia € 1.000,00 per sinistro
Fenomeno elettrico	Franchigia € 1.000,00 per sinistro
Eventi atmosferici	Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per ubicazione
Sovraccarico neve	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per ubicazione

Danni da gelo	Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per ubicazione
Acqua piovana	Franchigia € 2.500,00 per sinistro
Eventi sociopolitici, atti vandalici	Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per ubicazione
Terrorismo	Scoperto 15% minimo € 5.000,00 per ubicazione
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	Scoperto 10% minimo € 15.000,00 per sinistro
Spese di ricerca e riparazione guasti	Franchigia € 500,00 per sinistro
Terremoto	Franchigia € 100.000,00 per sinistro
Franamento, cedimento o smottamento del terreno	Scoperto 20% minimo € 20.000,00 per sinistro
Crollo e collasso strutturale	Scoperto 20% minimo € 20.000,00 per sinistro
Grandine su fragili	Scoperto 10% minimo € 1.500,00 per ubicazione
Furto/Rapina	Scoperto 10% minimo € 500,00 per sinistro
Portavalori	Scoperto 10% minimo € 1.000,00 per sinistro
Mezzi di chiusura non conformi	Scoperto 20% per sinistro
Furto/rapina commesso utilizzando veicoli ricoverati nei locali o nelle aree in uso al Contraente/Assicurato	Scoperto 20% per sinistro
Patrimonio mobiliare/contenuto non riposto sotto tetto	Scoperto 30% con il minimo di € 10.000,00 per sinistro
Furto rame	Franchigia € 2.500,00 per sinistro
Merci in refrigerazione	Franchigia € 1.000,00 per sinistro
Infiammabili	Scoperto 20% minimo € 2.500,00 per sinistro
Valanghe e Slavine	Scoperto 20% minimo € 20.000,00 per sinistro
Traboccamento o rigurgito di fognature	Franchigia € 1.000,00 per sinistro
Dispersione dei liquidi	Scoperto 5% per sinistro

In caso di concomitanza di più franchigie/scoperti, verrà applicata, quale unica detrazione, quella superiore.

La Società

Il Contraente

.....

.....

In allegato Elenchi Fabbricati/Ubicazioni

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui al successivo comma 9 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;

Art. 1.3 – Variazioni del rischio;

Art. 1.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.6 - Durata del contratto;

Art. 1.7 – Cessazione anticipata del contratto;

Art. 1.9 - Foro competente;

Art. 1.11 – Coassicurazione e delega;

Art. 1.12 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 1.14 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio;

Art. 1.17 – Copertura automatica nuovi enti e regolazione/conguaglio del premio;

Art. 2.7 – Assicurazione per conto di chi spetta

Art. 4.2 – Esagerazione dolosa del danno

La Società

.....

Il Contraente

.....

ACCETTAZIONE

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare di gara, il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 nonché del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizza al trattamento dei dati personali la Società.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Note su statistiche:

si allegano le statistiche sinistri relative al servizio assicurativo oggetto di gara che coprono il periodo 1.1.2019 – 31.12.2022.

Si precisa, a fini esplicativi, quanto segue:

- a) La polizza ALL RISKS ALLIANZ VIVA dalle ore 24:00 del 30/04/2020 alle ore 24:00 del 31.12.2020 ha riguardato i beni del solo Distretto n. 2 (territorio dell'ex ULSS 4 area Alto Vicentino: Schio, Thiene, ...); dal 1.1.2021 invece è stata estesa a tutto il patrimonio dell'ULSS 7 (Distretto n.1 e Distretto n. 2);
- b) La polizza ALL RISKS Generali, di cui si allega statistica sinistri aperti dal 1.1.19 al 30.04.2020 riguarda i beni del solo Distretto n. 2:
- c) Le polizze FURTO UNIPOLSAI di cui si allegano statistiche riguardano il solo Distretto n . 1 (territorio dell'ex ULSS 3– Bassano del Grappa etc) e sono relative ai sx dal 1.1.2019 al 31.12.2020; inoltre sulla polizza UNIPOLSAI che va dal 1.7.2019 al 31.12.2020 non è stato aperto nessun sinistro.
- d) La polizza INCENDIO ITAS riguarda il solo Distretto n. 1 Bassano del Grappa e sono relative ai sx ramo incendio aperti dal 1.1.2019 al 31.12.2020 (sulla quale, nel 2020 non risulta aperto nessun sinistro).

id_sin	data_sinistro	data_denuncia	LG_AVV	id_polizza	des_dann	stato_dann
20210604404733	27/07/2021	10/08/2021	BASSANO DEL GRAPPA	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20220604408027	02/12/2022	06/12/2022	THIENE	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	A
20220604407403	28/09/2022	28/10/2022	THIENE	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20220604407367	12/10/2022	12/10/2022	THIENE	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	A
20220604406519	27/08/2022	30/08/2022	ASIAGO	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	A
20220604406031	27/08/2022	30/08/2022	ASIAGO	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20220604404684	23/05/2022	20/06/2022	SCHIO	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	A
20220604402679	15/04/2022	10/05/2022	THIENE	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	A
20220604401964	27/07/2021	31/03/2022	BASSANO DEL GRAPPA	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20220604401041	07/02/2022	14/02/2022	BASSANO DEL GRAPPA	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	A
20220604400558	23/01/2022	24/01/2022	THIENE	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	A
20200604402720	21/07/2020	23/07/2020	SCHIO	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20200604403522	29/08/2020	02/09/2020	MONTECCHIO PRECALCINO	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20200604404550	05/10/2020	03/11/2020	BASSANO DEL GRAPPA	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20210604400084	09/01/2021	11/01/2021	THIENE	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20210604401488	28/01/2021	01/02/2021	MONTECCHIO PRECALCINO	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20210604404160	06/06/2021	17/06/2021	SCHIO	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20210604404379	06/06/2021	06/07/2021	SANTORSO	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20210604404379	06/06/2021	06/07/2021	SANTORSO	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20210604405096	13/08/2021	30/08/2021	THIENE	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20210604405236	27/07/2021	09/09/2021	BASSANO DEL GRAPPA	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C
20210604405458	04/10/2021	07/10/2021	BASSANO DEL GRAPPA	8001428166	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	C

des_avv	riserva_indennizzo	pagato_indennizzo	data_ultimo_pagamento	tipo_ultimo_pagamento
EVENTI ATMOSFERICI	0	57175	06/12/2022	
ACQUA CONDOTTA/RICERCA E RIP. GUASTO	1426	0		
SOCIO POLITICO / VANDALICO (NO DA INCEN	0	0		
FENOMENO ELETTRICO	18000	0		
FENOMENO ELETTRICO	9100	0		
EVENTI ATMOSFERICI	0	0		
ACQUA CONDOTTA/RICERCA E RIP. GUASTO	1000	0		
MANCATO FREDDO	25000	0		
EVENTI ATMOSFERICI	0	0		
INCENDIO	4000	0		
ACQUA CONDOTTA/RICERCA E RIP. GUASTO	5000	0		
EVENTI ATMOSFERICI	0	1200	15/01/2021	BNPA - Bonifico
EVENTI ATMOSFERICI	0	3840	28/10/2020	BNPA - Bonifico
FENOMENO ELETTRICO	0	0		
ACQUA CONDOTTA/RICERCA E RIP. GUASTO	0	0		
EVENTI ATMOSFERICI	0	1343	12/05/2021	BNPA - Bonifico
FENOMENO ELETTRICO	0	17390	01/09/2021	BNPA - Bonifico
INTASAMENTO GRONDAIE PLUVIALI	0	6350	08/03/2022	BNPA - Bonifico
INTASAMENTO GRONDAIE PLUVIALI	0	0		
MANCATO FREDDO	0	452	13/04/2022	
INCENDIO	0	475	06/12/2021	BNPA - Bonifico
FENOMENO ELETTRICO	0	4190	13/12/2022	

Statistica sinistri polizza All Risk 0747/1005000284 Ulss 7 Pedemontana dal 01/01/2019 al 31/12/2020

Numero sinistro	Data accadimento	Data chiusura	Polizza	Ramo	Stato sinistro	Pagato	Riserva attiva su sinistro
190193936	14/08/2019	01/10/2019	0747.1005000284	INC	Chiuso SS	€ 0,00	€ 0,00
190179345	08/08/2019	01/09/2020	0747.1005000284	INC	Chiuso PT	€ 2.111,20	€ 0,00

RIEPILOGO SINISTRI SU POLIZZA N. 380447324 AULSS 7

[illegible]

RIEPILOGO SINISTRI POLIZZA FURTO N. 380447326 AUSLL 7

[illegible]

CONTRATTO



UnipolSai Assicurazioni - 168501290

RISCHIO
Furto

RAMO
Furto

CLIENTE

AZIENDA U.L.S.S. 3



PRODOTTI
04001 - GENERICO FURTO

Sinistri

Elenco



Nessun elemento da visualizzare

AZIENDA U.L.S.S. 3

VIA DEI LOTTI 40 BASSANO DEL GRAPPA 36061 Vicenza

913430245

Michele Mion e Edoardo Meneghetti sas - Agente Generale
Michele Mion e Edoardo Meneghetti - Procuratori



Compagnia	Numero Contratto	Esercizio	Numero Sinistro	Ramo	Tipo Sinistro	Codice Danno	Targa	Data Avvenimento	Stato sinistro	Importo Liquidazione
UnipolSai Assicurazioni	124841357	2019	0074127	Furto	Rami Elementari	-		22/01/2019	Chiuso	765



U.L.S.S. 7 PEDEMONTANA

Elenco Fabbricati di proprietà

Cod.	Denominazione	Proprietà/ Uso	Località	Indirizzo	SUPERFICIE CALPESTABILE [mq]	SUPERFICIE TERRENO [mq]	VALORE [€]
1	Casa ex eredità Martini	Proprietà	Arsiero (VI)	Via Caodilà, 25	75	/	35.000 €
2	Casa ex eredità Martini	Proprietà 1/7	Arsiero (VI)	Via Busati Mori	1.020	/	20.000 €
3	Presidio Ospedaliero di Asiago (Vecchio)	Proprietà	Asiago (VI)	Via Martiri di Granezza, 30-42	13.526	/	24.500.000 €
4	Presidio Ospedaliero di Asiago (Nuovo)	Proprietà	Asiago (VI)	Via Martiri di Granezza, 30-42	20.922	/	35.500.000 €
5	Servizio Veterinario	Proprietà	Asiago (VI)	Via Benedetto Cairoli, 1/a	170	/	200.000 €
6	Ospedale San Bassiano	Proprietà	Bassano del Grappa (VI)	Via dei Lotti, 40	112.983	/	200.000.000 €
7	Centro Socio Sanitario "Mons. E. Negrin"	Proprietà	Bassano del Grappa (VI)	Via Cereria, 14/B	7.262	/	5.800.000 €
8	Dipartimento di Prevenzione	Proprietà	Bassano del Grappa (VI)	Via Cereria, 15	1.664	/	1.650.000 €
9	Ex Sede Amministrativa	Proprietà	Bassano del Grappa (VI)	Via Carducci, 2	3.451	/	2.000.000 €
10	Colonia Alpina Bassanese	Proprietà	Enego (VI)	Via Capellari, 23-29	1.355	/	2.850.000 €
11	Distretto Socio Sanitario Malo	Proprietà	Malo (VI)	Via Largo Palladio, 9	979	/	1.443.000 €
12	Appartamento Malo	Proprietà	Malo (VI)	Via Leopardi, 2	103	/	121.700 €
13	Ex Ospedale di Malo-IPAB Muzan	Proprietà	Malo (VI)	Via Barbè, 39	4.430	/	11.114.600 €
14	Unità ad uso abitativo	Proprietà	Marostica (VI)	Via Beato Lorenzino 98	249	/	127.164 €
15	Centro Socio Sanitario "Prospero Alpino"	Proprietà	Marostica (VI)	Via Panica, 17	25.168	/	31.500.000 €
16	Ex Presidio Ospedaliero di Mezzaselva	Proprietà	Mezzaselva di Roana (VI)	Via Campiglio, 22	10.841	/	3.791.000 €
17*	Villa Nievo Bonin Longare	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	3.326	/	7.000.000 €
18*	Ex C.T.R.P	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	4.100	/	5.000.000 €
19*	Ex Casa Suore	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	600	/	600.000 €
20	Portineria	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	75	/	75.000 €
21	Ex Padiglione B	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	4.343	/	3.000.000 €
22	Chiesa	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	429	/	300.000 €
23	Ex R.S.A Il Cardo	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	1.629	/	2.900.000 €
24	Archivio	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	1.372	/	1.000.000 €
25	Centrale Termica + Deposito	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	1.012	/	1.500.000 €
26	Ex Padiglione C	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	1.400	/	60.000 €
27	Ex R.S.A San Michele	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	11.400	/	19.000.000 €
28	Ex La Decima	Proprietà	Montecchio Precalcino (VI) - Centro Servizi	Viale Europa Unità, 12	727	/	1.200.000 €
29	Villa RIVA Piovene Rocchette	Proprietà	Piovene Rocchette (VI)	Via Rossi, 50/c	423	599	844.500 €
30	Ospedale Santorso	Proprietà	Santorso (VI)	Via Garziere, 42	92.961	/	125.076.228 €
31	Padiglione Ospedaliero Schio	Proprietà	Schio (VI)	Via San Camillo de Lellis, 20	54.217	2.213	109.023.900 €
32	Socche alla Croce	Proprietà	Schio (VI)	Via Lago di Vico, 35	969	609	1.443.000 €
33	Ex Fienile Socche alla Croce	Proprietà	Schio (VI)	Via Lago di Vico, 35	/	309	378.300 €
34	Abitazione Schio - uso alloggio (ex Augusto Gianluca)	Proprietà	Schio (VI)	Viale dell'Industria, 237/1	213	/	290.000 €
35	Abitazione Schio - uso alloggio (ex De Zane)-(ex Casa RUP)	Proprietà	Schio (VI)	Viale dell'Industria, 239	375	/	550.000 €
36	Padiglione Ospedaliero Thiene	Proprietà	Thiene (VI)	Via Boldrini, 1	31.050	/	58.296.500 €
37	Ex SERT Thiene	Proprietà	Thiene (VI)	Via San Rocco, 50	1.308	/	300.000 €
38	Ex CRR Thiene	Proprietà	Thiene (VI)	Via Rasa	2.556	/	490.300 €
39	Eredità Trieste	Proprietà (9/20)	Trieste (TS)	Via Sara Davis, 3	165	/	150.000 €
40	Distretto Socio Sanitario Zugliano	Proprietà	Zugliano (VI)	Via Galilei, 1/Fermi, 1	695	/	1.116.000 €
TOTALE							660.246.192 €

* bene storico

U.L.S.S. 7 PEDEMONTANA

Elenco Fabbricati in uso

Cod.	Denominazione	Proprietà/ Uso	Località	Indirizzo	SUPERFICIE [mq]	VALORE [€]	NOTE
54	Centro Educativo Occupazionale Diurno	IN USO-Proprietà del Comune di Bassano del Grappa	Bassano del Grappa (VI)	Via Rosmini, 40	1.594	1.300.000 €	
2	Laboratorio 1 di tessitura progetto "Il filo"	IN USO-Proprietà del Comune di Bassano del Grappa	Bassano del Grappa (VI)	Via Campo Marzio, 18	76	93.000 €	
1	Laboratorio 2 di tessitura progetto "Il filo"	IN USO-Proprietà del Comune di Bassano del Grappa	Bassano del Grappa (VI)	Via Campo Marzio, 12	69	93.000 €	
3	Punto prelievi	IN USO-Proprietà del Comune di Bassano del Grappa	Bassano del Grappa (VI)	Via Angarano, 149	234	100.000 €	
12	Ambulatori specialistici distrettuali e consultorio famigliare	IN USO-Proprietà Comune di Romano d'Ezzelino.	Romano d'Ezzelino (VI)	Via General Giardino, 2	1.414	1.000.000 €	
18	Punto prelievi, Medicina di gruppo integrata, Consultorio Famigliare	IN USO-Proprietà Comune di Rosà.	Rosà (VI)	Via Lepanto, 1	502	500.000 €	
13	Punto prelievi e Gruppo Medicina Integrata.	IN USO-Proprietà Comune di Rossano Veneto.	Rossano Veneto (VI)	Via Roma, 153	504	1.000.000 €	
28	Punto Vaccinale.	IN USO-Proprietà Comune di Rosà	Rosà	Via dei Dogi, 24	260	300.000 €	
11	Distretto socio sanitario	IN USO-Proprietà del Comune di Asiago	Asiago	Via Sisemol, 2	3.165	5.700.000 €	
7	Punto prelievi e Continuità assistenziale.	IN USO-Proprietà del Comune di Lusiana Conco	Conco	Viale Marco Poli, 2	109	135.000 €	
15	Assistenza domiciliare e punto prelievi.	IN USO-Proprietà del Comune di Valbrenta	San Nazario	Piazza IV novembre, 5	143	120.000 €	
8	Punto prelievi e assistenza domiciliare.	IN USO-Proprietà Comune Lusiana Conco	Lusiana	Viale Europa, 13	83	140.000 €	
5	Continuità assistenziale e Gruppo Medicina Integrata.	IN USO-Proprietà Comune di Asiago	Casa di Riposo di Asiago	Viale dei Patrioti, 59	267	350.000 €	
35*	Distretto Socio Sanitario Piovene Rocchette	IN USO-Proprietà Comune di Piovene Rocchette	Piovene Rocchette	Piazzale della Vittoria, 33	1.256	1.798.800 €	
30	Distretto Socio Sanitario Arsiero	IN USO-Proprietà Comune di Arsiero	Arsiero	Via Cartari, 1	839	1.006.800 €	
32	Distretto Socio Sanitario Breganze	IN USO-Proprietà Comune di Breganze	Breganze	Via Piazzetta delle Poste, 9	104	200.000 €	
6	Punto prelievi	IN USO-Proprietà Comune di Cassola	San Giuseppe di Cassola	Via R. Sanzio, 16	40	78.087 €	
14	Varie attività istituzionali	IN USO-Proprietà Comune di Tezze sul Brenta	Tezze sul Brenta	Piazza Vittoria, 1	107	214.000 €	
20	Varie attività istituzionali-IPAB Valstagna	IN USO-Proprietà Comune di Valbrenta	Valbrenta	Via Londa, 31/b	40	29.176 €	
33	Medicina Generale Integrata	IN USO-Proprietà Comune di Montecchio Precalcino	Montecchio Precalcino	Piazza Mons. Giuseppe Garzaro, 1	155	184.800 €	
38	CEOD	IN USO-Proprietà Comune di Lugo Vicentino	Lugo Vicentino	Via Boschetti, 59	274	317.800 €	
40	CEOD	IN USO-Proprietà Comune di Chiuppano	Chiuppano	Via Alessandro Rossi, 1	434,00	654.000 €	
41	Ambulatorio Medico	IN USO-Proprietà Comune di Valli del Pasubio	Valli del Pasubio	Via Brandellero, 34	28,00	180.000 €	
TOTALE						15.494.463 €	

* bene storico

PATTO DI INTEGRITA'

Art. 1

La Stazione Appaltante prevede negli atti di gara e/o nei contratti:

- obbligo per l'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ai fini del rilascio della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale e - per il successivo inoltro alla Prefettura — l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti 'sensibili di cui all'elenco di seguito riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo:
 - trasporto di materiali a discarica;
 - trasporto e smaltimento rifiuti;
 - fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
 - fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
 - fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
 - noli a freddo di macchinari;
 - fornitura di ferro lavorato;
 - fornitura con posa in opera e noli a caldo;
 - servizio di autotrasporto;
 - guardiania di cantiere;
 - fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale;
 - fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera in qualsiasi modo organizzata ed eseguita;
- la clausola risolutiva espressa nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture;
- la risoluzione di diritto nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, e applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
- la riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 *septies* del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;
- l'obbligo per le ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;
- l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di contratto, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti in servizio, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- l'impegno per l'impresa aggiudicataria a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'appalto; tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
- la risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto in caso di mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice.

Art. 2

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90.

Art. 3

La stazione appaltante si impegna a comunicare tempestivamente alla Prefettura competente, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A), ex art. 99 comma 2-bis, D.Lgs 159/2011, secondo le modalità previste dal DPCM n. 193 del 30.10.2014, ai fini delle verifiche di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizio, come di seguito indicato:

- appalti di lavori di importo uguale o superiore a € 5.382.000,00;
- appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore a € 215.000,00;
- sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, afferenti le cd. attività "sensibili" elencate nell'art. 1 di qualunque importo;

i seguenti dati:

Per tutte le Ditte o Società:

- codice fiscale;
- matricola INPS;
- codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL;
- documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda, attraverso il DURC;
- in fase di esecuzione, documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A. dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto;

Affidamenti - sub affidamenti;

- eventuale ATI o consorzio di appartenenza;
- eventuale quota di partecipazione all'ATI;
- ruolo di impresa appaltatrice o subappaltatrice;
- impresa da cui ha ottenuto l'affidamento (lavoro, fornitura o servizio);
- oggetto;
- data della richiesta;
- data dell'aggiudicazione;
- importo.

Per detti sub-contratti l'autorizzazione di cui all'art. 105 del d.lgs 50/2016 può essere rilasciata previa esibizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie, tenuto conto, in ogni caso, che l'autocertificazione può essere presentata solo in sostituzione della comunicazione antimafia al ricorrere dei presupposti previsti.

L'informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 159/2011, alla Prefettura secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del predetto D.Lgs.

Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste, attraverso la B.D.N.A., alla Prefettura della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche o le società o i consorzi, le imprese appaltatrici, le associazioni, etc. dandone, altresì, notizia alla Prefettura della provincia ove si svolge l'opera o il servizio o la fornitura.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 52 e 52 bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190", così come modificato dal successivo DPCM del 24 novembre 2016, "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190", l'iscrizione delle imprese negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ("white list") presso la Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede, per le attività indicate nel comma 53 della Legge citata, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per cui essa è stata disposta.

Art. 4

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale. Qualora l'informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 159/2011, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o all'autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5. Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Art. 5

Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, la stazione appaltante si impegna a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza";

Nell'ambito di detti adempimenti la stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Patto si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.; In caso di violazione si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.

I soggetti che aderiscono al presente Patto, compresi subappaltatori e subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.